

Atti del ciclo di incontri su:

"LA SICUREZZA DEL PRODOTTO

NELLA RESPONSABILITA' D'IMPRESA.

PROFILI GIURIDICI E ASPETTI GESTIONALI"

Anno X – n. 1

Ottobre 2003

INDICE

PREMESSA 5
a cura dell'Avv. Piergiorgio Vittorini – Studio Legale Vittorini

PARTE PRIMA

Atti a cura dello Studio Legale Vittorini.

Relatori: Avv. P. Vittorini, Avv. M. Baresi, Avv. C. Calubini.

1. <u>La responsabilità del produttore per prodotti difettosi</u>	
1.1 Introduzione	14
1.2 Il contenuto del D.P.R. 224/88	17
1.3 Definizione di prodotto difettoso	18
1.4 Le tipologie dei “difetti”	20
a) difetto di fabbricazione	
b) difetto di progettazione o di costruzione	
c) difetto di informazione	
1.5 I soggetti responsabili	22
1.6 Responsabilità oggettiva o per colpa presunta?	
Casi di esclusione della responsabilità	24
1.7 Danni risarcibili	27
1.8 Casi giurisprudenziali	28
1.9 Vendita di beni di consumo: brevi cenni	31
2. <u>La sicurezza generale dei prodotti: cenni al contenuto del D. Lvo 115/95</u>	
2.1 Introduzione	33
2.2 Definizioni	33
2.3 Le conseguenti responsabilità	35
3. <u>La legislazione sulla sicurezza delle macchine: commento al D.p.r. 24 luglio 1996 n. 459</u>	
3.1 Introduzione	38
3.2 Definizioni	39
3.3. I requisiti di sicurezza e le procedure di certificazione	40
3.4 I controlli, le violazioni e le conseguenti responsabilità	43

4. <u>L'informazione e la sicurezza del prodotto</u>	
4.1 Introduzione	49
4.2 Informazione del consumatore: gli obblighi del produttore	50
4.3 L'inosservanza degli obblighi del produttore: le sanzioni conseguenti	56
4.4. La pubblicizzazione dei prodotti	56
4.5 Le frodi commerciali	58
4.6 Il D. Lvo 73/92: cenni	62

PARTE SECONDA

Atti a cura dell'Avv. G. Gervasoni,

consulente Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo

<u>L'assicurazione prodotti</u>	65
Le esclusioni	73
Conclusioni	77

APPENDICE NORMATIVA

Ad integrazione della presente pubblicazione è possibile consultare e scaricare l'appendice normativa

- 1 D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224
- 2 D. LVO 2 febbraio 2002 n. 24
- 3 D. LVO 17 marzo 1995 n. 115
- 4 L. 10 aprile 1991 n. 126
- 5 D. M. 8 febbraio 1997 n. 101
- 6 D. LVO 25 gennaio 1992 n. 74

direttamente dal sito internet dell'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo seguendo questo percorso: www.unindustria.bg.it ? Ambiente
sicurezza territorio ? Tutela del lavoratore e consumatore ? Sicurezza del
prodotto ? Normativa

AVVERTENZA

Per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento in merito alla materia trattata dal presente quaderno, è opportuno contattare l'Area Ambiente Sicurezza Territorio – Unione degli Industriali della Provincia Bergamo – Dott.ssa Roberta Cavalleri – tel. 035/275214 – e-mail: roberta_cavalleri@unindustria.bg.it.

PREMESSA

a cura dell'Avv. Piergiorgio Vittorini – Studio Legale Vittorini

Un osservatore un poco superficiale potrebbe considerare specialistico e irrilevante per l'imprenditore il tema della garanzia del prodotto e degli adempimenti connessi alla concreta attuazione della normativa (o meglio delle normative) che la disciplinano.

In realtà un simile giudizio sarebbe del tutto destituito di fondamento e fuorviante.

Da molti settori imprenditoriali e da qualche tempo in qua viene formulata una richiesta pressante di "*liberalizzazione del mercato*", di aperto confronto fra competitori per la affermazione della qualità e della convenienza di questa o di quella produzione.

Ebbene una simile prospettazione o auspicio di sviluppo del nostro "sistema" non possono prescindere da regole che garantiscano e rendano conoscibili l'origine, la natura, la conformazione, la modalità di impiego, gli effetti naturali e collaterali, i pericoli per gli usi devianti di qualsiasi bene offerto al "consumatore". Ciò sul presupposto che liberalizzazione non equivale a licenza e che autonomia produttiva non può coincidere con arbitrio ed illecito.

Allora, si potrebbe paradossalmente affermare che quanto più radicale sarà la liberalizzazione, tanto più ferree dovranno essere le poche(!?) ma essenziali norme che ne dovranno regolare concreta attuazione? La risposta é "sì". E senza alcun dubbio né esitazione.

Per apprezzare la attendibilità di questa affermazione si affronti il tema con un'ottica più vicina alle esigenze di ciascun imprenditore e, in fin dei conti, alla reale quotidianità di ciascun operatore.

Chiunque acquisti un bene pretende dal fabbricante e dal venditore di essere messo a conoscenza di cosa gli venga offerto e ceduto in cambio di un prezzo.

Egualemente verrà auspicata la chiara conoscenza di quali siano i rimedi apprestati in caso di vizi, anche occulti, del bene compravenduto ovvero delle sue inadeguatezze (qualitative o strutturali) rispetto ai pregi vantati in corso di offerta.

E fin qui taluno potrebbe argomentare che sul punto le regole dettate dal codice civile potrebbero da sole bastare per la normazione e per le tutele conseguenti.

In verità la sistemazione codicistica dell'istituto della compravendita (ma l'argomento potrebbe valere per altre figure tipiche di contratto) basta ed avanza in una prospettiva che si potrebbe definire "classica", limitata cioè alla circoscritta normazione della cessione di un bene in cambio di un prezzo.

Ma si potranno rinvenirvi equivalenti adeguati parametri giuridici, quando si argomentasse in tema di responsabilità per i danni a cose o a persone conseguenti al consumo di un bene o all'impiego di uno strumento, siano essi destinati all'ambito domestico o all'inserimento nel sistema produttivo? E che dire se questi beni e strumenti fossero il risultato finale di un "assemblaggio" cui abbiano contribuito più produttori ovvero di una scansione definita di trattamenti, ai quali abbiano partecipato separatamente importatori distributori e dettaglianti? Chi risponderà dei danni conseguenti ad un vizio? E poi: se i danni non costituissero conseguenza diretta del bene e/o dello strumento, bensì derivassero dalle modalità con le quali essi fossero stati rispettivamente "consumati" ed "impiegati"? Chi ne risponderà? In che termini? Entro quali limiti geografici e temporali?

E, infine, quale ruolo rivestiranno e in che misura potrebbero essere ritenuti solidali nell'obbligo risarcitorio i distributori, gli importatori, i gestori di società di leasing in situazioni simili? Saranno equiparati al produttore o andranno esenti da ogni possibile conseguenza?

La regola codicistica nazionale (peraltro datata 1942) è oggi inadeguata a sciogliere simili problematiche, proprie di un mondo economico intensamente correlato e tendenzialmente attestato sulla "importazione" di modelli di più antica ed evoluta civiltà liberista.

Inoltre, la globalizzazione del mercato ha imposto il confronto con legislazioni, prassi e consuetudini straniere talora fin troppo distanti e

collaudate rispetto alle italiane e già decisamente orientate verso una capillare tutela degli operatori economici in generale e dei consumatori in particolare. Cosicché, dopo un non breve periodo di convivenza diversificata, la normativa italiana si è adeguata a quella continentale iniziando ed accelerando un processo di armonizzazione con scansioni sempre più incalzanti di riassetto del settore produttivo e commerciale. Tale itinerario si connota per un preciso orientamento: accedere al “mercato” impone oneri ed obblighi definiti ed inderogabili per tutelare i consumatori (anche solo potenziali) di beni e servizi, affinché costoro possano avvalersi di conoscenze in ordine alle caratteristiche strutturali, qualitative e di impiego di quanto acquistato. L'obiettivo finale consiste nella riduzione dei rischi intrinseci e/o derivati connessi al godimento di beni e servizi od ai corrispondenti divieti manipolativi di qualsiasi genere e specie sui medesimi.

Si osserverà, allora, come l'orizzonte dei rapporti legati e conseguenti alla produzione e alla commercializzazione superino la modesta prospettiva del codice civile italiano e coinvolgano sempre più ampie dinamiche percepibili come degne di tutela. Tale soglia di garanzia non poteva essere individuata se non nell'ambito di un “concerto” normativo, non essendo demandabile per intero alla sola autonomia privata degli operatori o abbandonata al prevalere di convenienze economiche estemporanee.

Erano - e sono - in gioco non solo principi e valori, ma concreti beni giuridicamente rilevanti quali la tutela degli investimenti di impresa, la ricerca scientifica e tecnica, la concorrenza, la proprietà di beni intellettuali, l'ordinato sviluppo dei mercati, i diritti individuali alla affidabilità di messaggi pubblicitari e divulgativi. Su un piano ancor più impegnativo si trattava di salvaguardare salute ed integrità psichica e fisica di intere collettività, con particolare riferimento a minori e anziani. Inoltre, per una doverosa chiarezza al limite del cinismo, si imponeva una tutela generalizzata in funzione diretta della alta componente tecnologica di beni immessi sul mercato. Il che prescindeva dalla “guarentigia” necessariamente apprezzabile a soggetti o gruppi particolarmente “fragili” rispetto alla suggestioni del mercato. Si voglia considerare, a titolo di esempio, l'esperto imprenditore che tutto conosca in ordine all'esercizio della propria attività, ma che sia in egual misura digiuno di informazioni in materia di sistemi computerizzati di gestione aziendale. Anche questo consumatore non potrà essere abbandonato a se stesso o alla convenienza di un venditore di software, salvo ritenere che il mercato sia una forma civile di giungla onnivora.

E' ora facile apprezzare la valenza sia civile che economica del tema in oggetto. Per questo l'Unione Europea si è resa promotrice di concrete iniziative legislative, offrendo parametri di riferimento ineludibili agli Stati Nazionali che, come l'Italia, le hanno fatte proprie.

Va detto che taluni settori del mondo produttivo hanno accolto questa normazione con sospetto, quando non addirittura con fastidio, quasi si trattasse di un ulteriore impedimento alla "libertà" di impresa. Si trattò - e forse per alcuni ancor oggi si tratta - di una visione incauta ed approssimativa, che non considerava come la libertà di intrapresa e di commercio siano cose sostanzialmente diverse dalla licenza e dalla sregolatezza.

Forse solo ponendosi nell'ottica del "consumatore" anche questi residui conservatori potranno apprezzare la imprescindibile necessità di queste regolamentazioni speciali.

Si consideri a titolo di esempio, quanto disposto dall'art. 6 del D. Lvo. 626 del 19 settembre 1994.

Vi si dà conto di obblighi di progettisti, di fabbricanti, di fornitori e di installatori.

Testualmente: «*i progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti*».

Fino a questo punto la lettura della norma potrebbe apparire non del tutto illuminante per il tema trattato: in fin dei conti si tratta di una disposizione specifica in materia antinfortunistica, a prima vista non attinente alle problematiche della sicurezza del prodotto.

Ma avuta la pazienza di proseguire la lettura dei successivi commi 2 e 3, la prospettiva muterà radicalmente.

«Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza... Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza».

Da quanto sopra discende una coerente duplicità di effetti vincolanti, la cui deroga è sanzionata penalmente.

a) Effetto n. 1, ovvero dell'imprenditore che si ponga rispetto al mercato nella condizione di consumatore acquirente.

Costui potrà pretendere a suo vantaggio la applicazione di tutte le tutele proprie di detto soggetto di diritto. Ciò anche nel momento in cui dovesse commissionare, installare in azienda, mettere comunque in funzione macchinari ed impianti ovvero acquistare e rendere disponibili per le proprie maestranze, attrezzature, utensili e manufatti ovvero ancora impiegare qualsiasi tipo di materia prima nell'ordinario adempimento delle proprie attività di impresa.

Infatti nella sua veste di consumatore/acquirente il nostro imprenditore farà affidamento sulle qualità del prodotto e sulle informazioni in merito che produttori e venditori gli avranno somministrato al momento dell'acquisto. Si deve quindi presumere che la scelta di un determinato bene (strumentale o di consumo) imponga al fornitore obblighi ineludibili al fine di un corretto orientamento delle scelte da parte dei potenziali acquirenti.

Cosicché se una determinata materia prima comporta un avvertimento sulla sua confezione in ragione del fatto che l'esposizione a fonti di calore potrebbe disperdere aeriformi tossici, la mancanza di tale avvertenza trasformerebbe quel potenziale grado di pericolosità in un rischio di intossicazione concreta ed attuale per l'ignaro utilizzatore. Nel caso poi tale contaminazione compromettesse la salute dei lavoratori così intossicati, la responsabilità non potrebbe essere addebitabile al datore di lavoro, ma a chi abbia immesso sul mercato quella determinata materia prima senza l'adempimento di obblighi informativi adeguati.

Quanto detto sopra è ovviamente estensibile anche a beni strumentali le cui specificità di insidia o di pericolo devono essere evidenziate al

momento della messa in vendita e rese note all'utilizzatore, pena conseguenti responsabilità.

b) Effetto n. 2 ovvero dell'imprenditore che si ponga rispetto al mercato nella condizione di produttore, sub fornitore, distributore ecc.

In applicazione di una universale regola di eguaglianza, chi acquisterà da codesto soggetto economico non potrà che pretendere doverosamente identiche e specifiche garanzie, al fine di poter consumare o utilizzare beni e strumenti con equivalente grado di sicurezza nell'ambito della propria struttura produttiva.

In via conclusiva appare evidente come proprio l'imprenditore possa reperire nella normazione speciale di cui trattasi elevati livelli di tutela. Infatti, mentre una "massaia" è irrimediabilmente relegata al ruolo di consumatore, l'imprenditore è alternativamente colui il quale produce e fornisce beni al mercato e in pari tempo colui il quale dal mercato acquisisce beni e servizi per l'esercizio dell'impresa.

* * * * *

Quanto sopra apre un secondo ampio tema di analisi, rispetto al quale si deve obiettivamente riscontrare una forte resistenza, anche culturale, diffusa non solo nel mondo imprenditoriale del nostro paese.

Si tratta del valore e della valenza della informazione sia nel sistema economico che giuridico.

Qualcuno sostiene - con una battuta - che oggi fra essere ed avere sia preferibile "apparire". Ed in un "mondo-mercato" sempre più mediatico e legato a forme di conoscenza telematiche, che spesso prescindono dal diretto rapporto con gli oggetti, è difficile poter dare torto a chi sostenga che si rischi di essere e di essere apprezzati più per ciò che si riesce a far apparire di sé e dei propri prodotti, che per la sostanza intrinseca materialmente offerta. Ma - sempre per tenere il discorso sul faceto - si può anche concludere che talora l'apparenza può ingannare.

La normativa che esamineremo nelle pagine che seguono si prefigge di sconfiggere la capacità dissimulatrice che accompagna taluni beni di consumo e strumentali.

Lo strumento con il quale tale scopo viene perseguito non può che attenere alle modalità con le quali gli operatori economici debbano informare i consumatori in ordine alle merci prodotte e poste in vendita.

Peraltro, il tema della formazione e/o dell'informazione non è ignoto al mondo dell'imprenditoria.

Sempre utilizzando il D. Lvo 626/94 a titolo esemplificativo, si vorrà ricordare come il coordinamento fra gli artt. 93 e 5 comma 2 di tale normativa sanziona penalmente le condotte dei lavoratori che disattendano le direttive dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

E' ovvio che in tanto potranno pretendersi direttive rispettate in quanto esse siano state adeguatamente poste a conoscenza dei diretti interessati. Tutto ciò si riassume in due sostantivi: somministrazione di istruzioni ed informazioni.

La lezione vale per la tutela della salute nei luoghi di lavoro al pari della tutela della sicurezza nell'ambito produttivo e distributivo di beni e di servizi.

Non è congetturabile una tutela differenziata fra un lavoratore ed una madre di famiglia, se non nella prospettiva della specificità informativa e non certo nel segno di una diminuzione o latitanza a sfavore della donna di casa. Cosicché la garanzia che si deve apprestare per il consumatore comporterà che si rendano conoscibili le componenti, gli aspetti intrinseci e le modalità di impiego di un bene, si tratti di qualcosa destinato alla "fabbrica" come alla cameretta di un neonato. E non sarà più sorprendete constatare come - ancora una volta - l'incontro fra chi vende e chi acquista, chi produce e chi utilizza trovi una comune tutela proprio nelle modalità con le quali si rendano disponibili informazioni adeguate su ciò che viene compravenduto e su come esso debba essere utilizzato.

Solo per tale via, infatti, l'imprenditore potrà essere considerato esente da responsabilità rispetto ad impieghi impropri o acquisti improvvidi. In pari misura il consumatore troverà protezione dai rischi di malaccorti accessi al mercato e di pericolose utilizzazioni di beni e strumenti.

Ovviamente informare costituisce una modalità di evidenziazione dei “limiti” della propria produzione e non sempre sul punto si rinviene disponibilità ad autocensurare un proprio potenziale minore accesso al mercato. Tuttavia sempre più diffuse sono al giorno d’oggi le modalità con le quali si impone al cittadino in generale ed all’imprenditore in particolare l’obbligo di autocertificare non solo la propria identità, ma la natura e la modalità di realizzazione dei beni e dei servizi prodotti dalla propria azienda.

Esempi di tal fatta sono rinvenibili in diverse normative. In primo luogo in quelle in materia antinfortunistica, ove si disciplina l’obbligo di redazione di un documento valutativo dei rischi presenti in azienda.

Parimenti in materia tributaria, ove l’esazione è tutta basata su un sistema dichiarativo, considerato presupposto imprescindibile di un ampio “dovere” di cittadinanza finalizzato al sostegno delle necessità collettive.

Ed infine anche nelle vastissime occasioni regolate dal diritto amministrativo, dove la funzione certificatrice di autodichiarazioni è ormai costume invalso e semplificatore rispetto a trascorse pastoie burocratiche.

E’ ovvio che tutte le volte nelle quali taluno si imbatte in informazioni cui altro soggetto sia tenuto si avvarrà di esse con un criterio di affidamento in ordine alla loro fondatezza, puntualità e specificità. La normativa europea e nazionale sanziona qualsiasi deragliamenti rispetto a questo obbligo sul piano sia amministrativo che penale.

Sarebbe soggetto economico difficilmente accoglibile nell’ambito di una comunità di imprenditori auspicanti di ricevere per sé lo stesso onesto trattamento che essi si impegnano a fornire ad altri chiunque abbia motivo di dolersi perché obbligato a “*dichiarare il vero*” in ordine alle caratteristiche dei propri prodotti o delle merci offerte in vendita e in tal modo costretto a denunciarne limiti confessabili ed inconfessabili.

PARTE PRIMA

Atti a cura dello Studio Legale Vittorini. Relatori: Avv. P. Vittorini, Avv. M. Baresi, Avv. C. Calubini.

1) LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE PER PRODOTTI DIFETTOSI

1.1 Introduzione

Recependo nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva CEE 25 luglio 1985 n. 374 in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il D.P.R. 24 maggio n. 224 ha disciplinato analiticamente ogni aspetto della materia, mediante disposizioni di immediato contenuto precettivo ed applicabili ai prodotti messi in circolazione dopo il 30 luglio 1988.

Scopo precipuo della normativa, comunitaria prima e nazionale poi, è di introdurre un'armonizzazione delle singole legislazioni statuali in materia di responsabilità del produttore, individuando nel consumatore o utilizzatore un vero e proprio titolare di diritti soggettivi, come tale meritevole di tutela, in ipotesi di danni sofferti per difettosità del prodotto acquistato o utilizzato.

La principale novità della disciplina è rappresenta dall'introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, di una forma di responsabilità extracontrattuale indipendente da ogni rapporto negoziale tra produttore e consumatore. Palese è dunque il superamento degli angusti limiti che la legislazione precedente imponeva a chi si ritenesse danneggiato (e corrispondentemente al giudice) di ricondurre la fattispecie nell'alveo, spesso erto se non impraticabile, di un'ipotesi di responsabilità contrattuale prevista dal codice civile (per esempio garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c.) ovvero in quello, altrettanto impervio, della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.¹.

¹ Secondo il quale "qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Invero, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 224/88 l'acquirente di un prodotto che fosse risultato difettoso o viziato, poteva:

- a) agire contrattualmente nei confronti di colui che gli aveva venduto il bene (e, dunque, non necessariamente contro il produttore dello stesso, bensì il mero rivenditore), invocando le ordinarie regole contenute nel codice civile in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, disciplinata dagli artt. 1490 ss. c.c.: in questa prospettiva, chi avesse agito in giudizio doveva dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto, la sussistenza del vizio della cosa compravenduta, la tempestiva denuncia di esso al venditore, il danno subito ed il nesso causale tra il vizio ed il danno, senza necessità di provare la colpa del venditore;
- b) in alternativa, invocare l'applicazione delle regole in tema di responsabilità da fatto illecito, in questo caso dovendo provare il fatto ingiusto altrui, il nesso causale tra fatto e danno ed il dolo e/o la colpa del danneggiante, pretendendo ristoro dei nocimenti anche indipendentemente dall'esistenza di un legame di natura negoziale con l'asserito danneggiante.

Evidenti i limiti sottesi a tali rimedi (contrattuali ed extracontrattuali).

Da un lato si ponevano gli angusti limiti temporali nei quali denunciare i vizi, l'impossibilità di far rientrare nella definizione codicistica di "vizi" taluni 'difetti' del prodotto (per es. l'insidiosità del bene conseguente a usi, avvertenze o precauzioni errati ed incompleti), la possibilità di agire solo contro il rivenditore finale; dall'altro pesava la difficoltà di dimostrare la colpa e/o il dolo del venditore-fabbricante.

Valga a titolo di esempio quanto segue.

Era insorta controversia tra un rivenditore di bibite, che lamentava di aver subito danni patrimoniali per aver posto in vendita bevande da lui stesso fabbricate con acido carbonico avariato, e l'impresa che glielo aveva fornito. La corte d'appello di Cagliari, con pronuncia del 27 giugno 1958, dichiarò infondata la pretesa dell'attore, ritenendo insussistente l'ingiustizia del danno e l'illiceità del fatto. La motivazione così si esprimeva: "*la fabbricazione di merci in modo difettoso, a meno che ciò non avvenga in violazione di*

norme poste dall'ordinamento pubblicistico, poste a difesa di un interesse generale, ovvero cagioni la lesione di un diritto assoluto, non può costituire fonte di responsabilità extracontrattuale”.

Fortunatamente la stessa giurisprudenza avvertì l'esigenza di tutelare il consumatore e se ne fece carico operando una svolta decisiva in ordine alla risarcibilità dei danni derivanti da prodotti *'difettosi'*, pur in assenza di una specifica previsione normativa. Infatti a partire dagli anni 60' si affermò la *“presunzione”* di colpa in capo al produttore per danni derivati da suoi beni, in taluni casi con riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dall'utente.

La pronuncia divenuta storica sul punto attiene al c.d. *“caso Saiwa”*. Si erano verificate lesioni personali dovute all'ingestione di biscotti avariati, che avevano provocato a più persone una enterocolite febbrile. La Suprema Corte escluse qualsiasi colpa del dettagliante in ragione del fatto che il prodotto era contenuto in una confezione sigillata e ritenne responsabile la casa produttrice, in quanto l'adulterazione della merce non poteva che dipendere da una sua difettosa fabbricazione, imputabile pertanto a titolo di negligenza alla sola società produttrice (Cass. 25.5.1964 n. 1270).

In un'altra pronuncia la Suprema Corte affermò la responsabilità del costruttore di un tagliacarte automatico, per colpa consistita nell'inosservanza di leggi, regolamenti e discipline, poiché nella progettazione dello strumento non si erano adottate le misure necessarie per impedire che dall'impiego del manufatto potessero derivare danni. In particolare si era evidenziato un vizio di progettazione poiché la lama tagliente poteva muoversi (in salita ed in discesa) anche quando le mani dell'operaio addetto alla manovra del tagliacarte erano distaccate dai comandi. Tale vizio -a parere della Corte- costituiva un'evidente insidia, dalla quale si poteva desumere che il tagliacarte non era stato costruito in conformità alle norme di legge (Cass. 10.11.1970 n. 2337)².

² E' possibile rinvenire altre pronunce nelle quali si avverte la necessità di apprestare una tutela per il consumatore e la difficoltà di ricollegare una responsabilità se non operando ricorsi a presunzioni di colpa. A titolo di esempio si veda Trib. Napoli 5.12.1969 (in materia di benzina la cui composizione si era rivelata difettosa); Trib. Savona 31.12.1971 (scoppio di una bottiglia di Coca Cola); Trib. Forlì 7.5.1976 (scoppio di una bottiglia di aerosol); Cass. 13.1.1982 (scoppio di bombola a gas difettosa).

1.2 Il contenuto del D.P.R. 224/88

Il D.P.R. 224/88 viene a colmare questo vuoto preavvertito dalla giurisprudenza sopra richiamata. Resta ferma la possibilità per il danneggiato di chiedere ristoro dei danni patiti facendo leva sulla responsabilità contrattuale od extracontrattuale. Viene al contempo introdotta la possibilità di agire in forza della “nuova” forma di responsabilità regolata dal D.P.R. citato.

Come già accennato lo scopo della presente normativa consiste precipuamente nella tutela del consumatore.

Nella società moderna si assiste in modo crescente alla propalazione di danni connessi (talvolta ineliminabilmente) con il processo produttivo. Essi sono risentiti vuoi dai consumatori, vuoi dai lavoratori oltre che dall’ambiente in generale, sia per diretta connessione con il momento della produzione sia in rapporto alla diffusione dei beni esitati dal fabbricante.

Il fenomeno di produzione e di distribuzione di massa ha comportato l’immissione sul mercato anche di merci non sempre di qualità, spesso scadenti e persino pericolose, esponendo il pubblico a rischi sempre più gravi, dovuti ad errori tecnici, *defaillances* del processo produttivo, negligenze dei dipendenti: tutti fattori in vario modo imputabili all’organizzazione produttiva.

La distribuzione su vasta scala di prodotti industriali ha comportato una maggior potenzialità dei danni derivabili da merci difettose, sia in ragione di condotte umane colpose e/o dolose, sia in ragione fisiologicamente connessa al processo produttivo in serie, che determina inevitabili imperfezioni percentuali sulla massa dei beni immessi sul mercato.

La spersonalizzazione del legame tra produttore e consumatore finale, le risicate possibilità di controllo della merce da parte del rivenditore (al quale essa giunge spesso confezionata e sigillata), impongono di riferire gli eventuali oneri per danni derivanti dal prodotto difettoso direttamente al fabbricante del bene.

1.3 Definizione di prodotto difettoso

L'*incipit* della normativa sancisce come principio di ordine generale che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Indispensabile pertanto appare la definizione di prodotto e di prodotto difettoso.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 224/88 per prodotto si intende «ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile, ivi compresa l'elettricità».

Originariamente erano esclusi dall'applicazione della normativa i prodotti agricoli, dell'allevamento, della pesca e della caccia, oggi invece ricompresi in virtù del D. Lvo 2 febbraio 2001 n. 25, attuativo della direttiva CEE 1999/34/CE.

Ai sensi dell'art. 5 «*un prodotto è difettoso, quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:*

- a) *il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;*
- b) *l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;*
- c) *il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.*

Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie».

E' bene innanzitutto evidenziare che la nozione di difetto introdotta dal D.P.R. 224/88 differisce da quella di vizio redibitorio: essa non attiene infatti all'inidoneità del prodotto all'uso al quale è destinato, bensì alla mancanza di "sicurezza" che dal bene ci si può legittimamente attendere.

Per “*legittimamente*” si deve intendere la ragionevole aspettativa di sicurezza che il consumatore o utilizzatore del bene può presumere di ottenere dall’acquisto effettuato.

E’ difettoso il prodotto il cui uso in sé è potenzialmente dannoso, ovvero la cui pericolosità è connaturata, intrinseca nel modo di essere del bene stesso in quanto il suo utilizzo può essere fonte di danno per l’integrità fisica e la salute del consumatore ovvero per i suoi beni.

La nozione di prodotto difettoso non coincide con quella di prodotto pericoloso: certamente un prodotto difettoso è senz’altro pericoloso, ma non tutti i prodotti pericolosi possono considerarsi altresì difettosi.

Il legislatore, peraltro, lascia presumere che la sicurezza in assoluto non esiste, cosicché al produttore si impone di attenersi ai requisiti di sicurezza minimi ed imprescindibili, affinché il prodotto garantisca la sicurezza che legittimamente il consumatore si può attendere.

In quest’ottica la normativa esclude che possa considerarsi difettoso un bene per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato successivamente introdotto sul mercato: la sicurezza che legittimamente ci si può attendere non può coincidere con la ipotizzabile perfezione (c.d. *rischio da sviluppo*).

Affinché si possa parlare di responsabilità per difetto del prodotto occorre che esso sia originario. Il bene deve risultare potenzialmente difettoso già al momento della sua messa in circolazione, indipendentemente dalla circostanza che poi il vizio si manifesti solo una volta immesso sul mercato. L’originalità del difetto è essenziale per evitare di imputare responsabilità al produttore in caso di danni provocati da interventi di terzi sul prodotto già circolante (per manipolazioni e/o modalità di conservazioni aberranti).

1.4 Le tipologie dei “difetti”

Sulla base della normativa e dell’elaborazione giurisprudenziale si possono individuare tre tipologie di difetto:

- a) il difetto di fabbricazione;
- b) il difetto di progettazione o di costruzione;
- c) il difetto di informazione.

a) *difetto di fabbricazione*

Il comma 3 dell'art. 5 citato dispone che «*un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie*».

Tale difetto è dovuto a “*defaillances*” dei macchinari o a sviste dei lavoratori che determinano una difformità del prodotto singolo rispetto agli altri esemplari della stessa serie.

Se un prodotto non offre la sicurezza ordinariamente presente negli altri esemplari della stessa specie, il produttore è responsabile degli eventuali danni dallo stesso arrecati, senza poter invocare alcuna causa di esclusione della responsabilità. Si tratta, in questo caso, di una forma di responsabilità oggettiva.

b) *difetto di progettazione o di costruzione*

Dispone la lettera b) dell'art. 5 che le legittime aspettative di sicurezza devono essere commisurate «*all'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere*». La norma relaziona le cautele che l'utente deve osservare nell'uso di un determinato prodotto con i necessari accorgimenti che devono essere previsti e adottati dal produttore.

Essa impone al produttore, nella fase dell'ideazione, progettazione e costruzione del bene, di prefigurarsi (secondo canoni di ragionevole prevedibilità) gli usi e i comportamenti possibili del consumatore, onde adottare tutte quelle misure o quegli accorgimenti che siano idonei a soddisfare le legittime aspettative di sicurezza, ovvero che consentano la tendenziale idoneità del bene ad essere utilizzato in condizioni di sicurezza. In altri termini il produttore deve garantire la sicurezza del prodotto con riferimento al suo ragionevole e prevedibile impiego da parte del consumatore. L'uso del bene anomalo, irregolare e comunque difforme dalle istruzioni da parte del destinatario interrompe il nesso causale tra una asserita difettosità del bene e l'evento di danno, e quindi esclude la riferibilità di questo alla responsabilità del produttore.

c) *difetto di informazione*

Le legittime aspettative di sicurezza vengono assolte altresì attraverso il «*modo in cui il prodotto è stato immesso in circolazione, la sua presentazione le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze*».

Il prodotto dunque risulterà difettoso ogni volta in cui manchino corrette e complete istruzioni o adeguate avvertenze circa l'utilizzo o l'impiego del bene.

Un prodotto sarà difettoso, per esempio, se non rende edotto il consumatore dei possibili pericoli inerenti l'utilizzazione dello stesso oppure in caso di inesatte o non comprensibili avvertenze e carenti indicazioni circa l'uso e/o la conservazione del bene.

La norma introduce un vero e proprio dovere di informazione da parte del produttore, il quale non solo dovrà progettare e produrre il bene in modo da soddisfare le legittime aspettative di sicurezza del pubblico, ma, altresì, dovrà apprestare le necessarie informazioni al fine di consentirne un impiego corretto e non pericoloso.

L'informazione dovrà essere completa e analitica. Essa si compone di istruzioni per l'uso, finalizzate ad assicurare un utilizzo efficace del bene, nonché di avvertenze, che assolvono al compito di evidenziare la pericolosità ed i conseguenti rischi di un utilizzo del bene non conforme alle istruzioni impartite.

Potrebbe essere considerata lacunosa l'indicazione «*conservare in luogo fresco e asciutto*» posta su un vasetto contenente succo. Infatti essa sarebbe idonea ad evidenziare i rischi connessi al deterioramento del prodotto; non anche quelli derivanti da esplosione della confezione a seguito di fermentazione del suo contenuto.

Nell'ottica «*soggettiva*» del consumatore si impone che le informazioni devono essere adeguate al rischio connesso all'utilizzo del prodotto ma anche alla tipologia di destinatario. Ad esempio nel caso in cui gli utilizzatori fossero dei bambini, l'obbligo informativo sarà assolto solo se le istruzioni e le avvertenze siano in grado di essere comprese direttamente dai piccoli utenti o almeno da coloro che devono adeguatamente sorvegliarli.

1.5 I soggetti responsabili

Il prosieguo della normativa si preoccupa di individuare quali soggetti possano definirsi in senso tecnico *produttori*.

Con tale termine si intende fare riferimento non soltanto al fabbricante del bene finito, ma, altresì, al fabbricante della materia prima di cui il prodotto è composto, nonché delle componenti di quest'ultimo (art. 3 comma 1).

Va chiarito comunque che (almeno in prima istanza) il produttore del bene finito non va esente da responsabilità qualora il difetto interessi una componente dello stesso ovvero la materia prima con cui esso è costituito. In capo a lui viene concentrata una responsabilità generale su tutti i beni che fuoriescono dal suo ciclo produttivo, anche se parte della loro realizzazione sia stata affidata a terzi. Ovviamente sarà sempre possibile il coinvolgimento del "subfornitore" sia in ragione di una comprovabile autonoma ed assorbente responsabilità, sia in ragione di un concorso di colpa.

Circa la identificabilità immediata del soggetto responsabile, va detto che per produttore si intende anche colui che sul bene appone il proprio nome, il marchio ovvero altro segno distintivo, perché, come stabilisce la stessa normativa, costui si presenta nei confronti del pubblico come produttore *tout court* (art. 3 comma 1). Analogamente può dirsi per l'identificazione dell'importatore individuato nel soggetto che introduce all'interno della Comunità europea un prodotto destinato alla vendita, alla locazione finanziaria, alla locazione ordinaria ovvero a qualsiasi attività commerciale (art. 3 comma 2), che ne determini concreto impiego o consumo.

Assoggettato alla responsabilità da prodotto difettoso è anche il fornitore del bene, tutte le volte nelle quali:

- 1 il produttore non sia identificato ed il fornitore non comunichi la sua identità al consumatore (che lo richieda) entro il termine di tre mesi indicato dall'art. 4 D.P.R. 244/88;

- 2 il produttore del bene comunque identificato non abbia sede in Italia e in paesi comunitari, né sia individuabile l'importatore del bene asseritamente causa di danno.

Esente da responsabilità rimane, invece, il mero distributore, ossia colui la cui attività non ha alcuna incidenza nel processo produttivo. Tuttavia tale esimente opera solo quando il difetto non sia palese o comunque riconoscibile per un operatore del settore tecnicamente preparato qual è, e comunque quale deve presumersi debba essere, il distributore qualificato. Questi risponde, altresì, in tutti quei casi in cui il difetto sia originato od aggravato da una violazione delle regole di diligenza insite nel dovere di custodia e/o conservazione e/o manutenzione e distribuzione del bene.

Produttore, importatore, fornitore o distributore possono essere riconosciuti corresponsabili nella causazione o nell'aggravamento del difetto; ciò comporta necessariamente il sorgere in capo a costoro di una responsabilità solidale nel risarcimento dei danni conseguenti (art. 5).

1.6 Responsabilità oggettiva o per colpa presunta? Casi di esclusione della responsabilità

Il D.P.R. 224/88 disciplina un'evidente ipotesi di responsabilità che esula dalla colpa del produttore (e, per taluni, integrante una vera e propria responsabilità oggettiva), per la cui esclusione sono previste ipotesi tassative.

La conferma del fatto che la responsabilità disegnata dalle autorità europee e recepita nel sistema italiano sia da qualificarsi sostanzialmente come oggettiva deriva direttamente dalla lettura dell'art. 4 della direttiva comunitaria e dall'art. 8 del D.P.R. in esame. In tali norme viene, infatti, affermato che il consumatore può ottenere il risarcimento se dimostra la sussistenza del difetto nel prodotto (spesso desunta dalla mera conseguenza di danno derivato), il nocumento patito ed il nesso causale fra l'evento lamentato ed il vizio da cui il bene risulta affetto. Non deve invece provare il dolo o la colpa del produttore, così confermando che si verte in tema di responsabilità "tout court" del produttore.

Individuati i potenziali soggetti responsabili, occorre indagare se ed in che limiti il produttore così individuato possa liberarsi della responsabilità che la disciplina gli attribuisce. Il legislatore ha previsto casi tassativi di esclusione di responsabilità del produttore e, dunque, non ulteriormente ampliabili, neppure in via analogica.

La prima ipotesi si verifica quando il produttore non abbia messo in circolazione il bene (art. 6 lett *a*). Per messa in circolazione deve intendersi qualsiasi caso di fuoriuscita del bene dalla vigilanza del produttore mediante sua consegna all'acquirente, all'utilizzatore o ad un suo ausiliario, indipendentemente dalla ragione per cui tale cessione sia avvenuta; infatti essa può dipendere anche solo da accordi di presa in visione o messa in prova del prodotto.

Il bene fuoriesce dal governo del produttore, altresì, tutte le volte nelle quali esso viene consegnato al vettore per il suo trasporto in favore dell'acquirente o dell'utilizzatore (art. 7 commi 1 e 2).

La messa in circolazione, infine, si realizza anche tutte le volte nelle quali il bene sia stato oggetto di esecuzione forzata ai danni del produttore, a meno che all'atto del pignoramento del bene il produttore non abbia fatto indicare specificamente la sussistenza del difetto nel verbale redatto dall'Ufficiale giudiziario (art. 7 comma 3).

Altra causa di esclusione di responsabilità è rappresentata dal caso in cui il bene non sia stato prodotto per essere distribuito al pubblico ovvero non debba essere impiegato nell'attività economico-produttiva del produttore medesimo (art. 6 lett. *c*). In tale fattispecie di solito si fanno rientrare casi di "liberalità" in senso lato (es. donazioni di sangue). L'esclusione della responsabilità dipende proprio dalla circostanza per la quale il prodotto non viene fabbricato e ceduto per fini *latu sensu* commerciali, bensì per altri e ben diversi scopi, cosicchè neppure si potrebbe qualificare come produttore (alla stregua della normativa in commento) il materiale realizzatore del bene in oggetto.

Ed ancora, il produttore non risponde se il difetto dipende dal rispetto di regole giuridiche imperative o di un provvedimento vincolante dell'autorità pubblica deputata al governo della costruzione delle merci in questione. In tal caso il fabbricante non avrebbe avuto alcuna libertà di scegliere come

costruire il prodotto, dovendosi attenere a dettami per lui cogenti ed interdittivi della sua autodeterminazione (art. 6 lett. *d*).

Il produttore od il fornitore di una componente o della materia prima costituente il prodotto finale non rispondono, invece, nello specifico caso in cui il difetto risieda nella concezione generale del bene, dunque, nella sua progettazione, ovvero il vizio dipenda dalle istruzioni errate, che il produttore finale abbia impartito o fatto pervenire al “subproduttore” (art. 6 lett. *f*). Anche in tal caso non si considera esistente il nesso di causalità diretta fra la condotta e l’evento.

Altro caso in cui si esclude la responsabilità del produttore è quello previsto dall’art. 6 lett. *b*) della normativa esaminata, secondo cui ogni responsabilità va esclusa se il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato posto in circolazione, ossia nel momento in cui è cessato il potere di controllo del produttore sul bene medesimo. Al produttore non si chiede di fornire la prova rigorosa sul punto, poiché il legislatore prevede che egli possa andare esente da censure se dimostra che, tenuto conto delle circostanze, l’assenza del difetto nel momento della messa in circolazione del bene era anche solo probabile (art. 8 comma 2).

Sotto altro profilo, il produttore è esentato dalla responsabilità qualora dimostri che, al momento della creazione del bene, le conoscenze scientifiche e tecniche erano tali da non consentire l’identificazione del difetto. Egli deve, dunque, provare che il prodotto, secondo i parametri scientifici dell’epoca, era sufficientemente sicuro e che, di conseguenza, non è ragionevolmente accampabile una ipotesi di sua responsabilità³.

E, tuttavia, una prova di tal fatta non è così agevole, se si considera che la Corte di Giustizia europea, intervenuta sul punto con la sentenza 29 maggio 1997 n. 300 (in *Dir. Com. scambi intern.*, 1998, 361), ha avuto modo di affermare che si esclude la responsabilità del produttore solo se egli dimostri che anche il più elevato stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non avrebbe consentito di scoprire e, dunque, eliminare il difetto del bene, al momento della sua messa in circolazione.

³ Sul punto si evidenzia la differenza di tale disciplina da quella codicistica operante in tema di responsabilità per lo svolgimento di attività pericolose (di cui all’art. 2050 cod. civ.), ove la responsabilità è esclusa solo se l’imprenditore saprà dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da fattori certi ed estranei all’esercizio della propria attività. Diversamente, l’impossibilità di provare la natura e l’origine del difetto comporta l’affermazione della responsabilità *ex art.* 2050 c.c..

La responsabilità del produttore, allora, permane se il danno si origina anche per l'operatività di fattori esterni, che possono estrinsecarsi anche in condotte di terzi o del danneggiato medesimo. In tale eventualità essa può solo essere attenuata proporzionalmente.

L'unico caso, contemplato dalla normativa, di esclusione della responsabilità per fatto del danneggiato prevede che il produttore debba fornire la prova che costui fosse perfettamente a conoscenza del difetto e del pericolo che dall'uso del bene poteva derivargli e, ciononostante, si sia volontariamente esposto a tale rischio (art. 10).

Deve infine rilevarsi che, a pena di nullità della clausola, è fatto divieto alle parti di derogare pattiziamente in senso ancor più favorevole al produttore alle sopraelencate ipotesi di esclusione di responsabilità. Viceversa si può incrementare il novero di assunzione di responsabilità da parte del produttore a vantaggio del consumatore.

1.7 Danni risarcibili

Rimane ora da accennare alla tipologia dei danni risarcibili.

La normativa garantisce il ristoro di tutti i danni derivati alla persona, nonché quelli cagionati a cose diverse dal prodotto difettoso, destinate ordinariamente all'uso e consumo privati ed impiegate in tal senso dal danneggiato. Il danneggiato deve provare che il danno sia dipeso dall'impiego del prodotto difettoso ed, in ogni caso, egli sopporta una franchigia di lire 750.000 (pari ad euro 380 circa) (art. 11).

Fra i danni risarcibili, sono esclusi quelli morali, atteso che la loro rifusione è possibile solo quando il produttore sia responsabile di un fatto che costituisca reato con necessaria e preventiva dimostrazione di sussistenza del dolo o della colpa.

In ultimo, vi è da segnalare l'esistenza di un autonomo termine prescrizione per l'esperimento dell'azione di responsabilità (e, dunque, per la richiesta di risarcimento dei danni) nei confronti del produttore. Esso è di tre anni e si computa dal giorno in cui il danneggiato ha avuto od avrebbe

dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore (art. 13), fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo che recita: «*nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di una azione giudiziaria*». In ogni caso il diritto al risarcimento non può essere azionato se sono già decorsi dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto (art. 14 comma 1) senza che alcuno degli atti che interrompono la prescrizione previsti dall'art. 14 comma 2 D.P.R. 224/88 sia stato posto in essere (domanda giudiziale, domanda di ammissione ad una procedura concorsuale, riconoscimento del diritto da parte del responsabile).

1.8 Casi giurisprudenziali

Individuate le regole legislative presenti nel nostro ordinamento, è necessario verificare sul campo come ed in che termini esse abbiano trovato applicazione. Gli interventi giurisprudenziali in materia sono estremamente limitati. Si registra, infatti, un sostanziale vuoto giurisprudenziale attribuibile sia alla relativa “*novità*” dei principi introdotti, sia ad una “*carezza culturale*” in tal senso addebitabile ai consumatori che non avviano azioni sul punto, sia agli operatori del diritto che non ricorrono a tali strumenti di tutela giudiziaria.

I casi di affermata responsabilità del produttore ai sensi del D.P.R. 224/88 sono i seguenti.

- a) **CASO TENTORI**: il Tribunale di Monza riconosce il diritto al risarcimento e condanna la società produttrice di una bicicletta *mountain bike*, il cui piantone della forcella anteriore era stato realizzato con un tubo di acciaio a concentrazione eccessivamente bassa di carbonio e senza alcuna altra componente che fungesse da lega, oltretutto con spessore del tutto insufficiente rispetto al peso ed alle sollecitazioni che una bicicletta “fuoristrada” doveva sopportare. Tale difetto aveva comportato che il piantone della bicicletta aveva ceduto, mentre il suo acquirente sig. Tentori si trovava su un terreno sconnesso. Il sig. Tentori era, perciò, caduto dalla bicicletta, riportando gravi lesioni personali (Tribunale di Monza, 20 luglio 1993, in *Foro It.*, 1994, I, 251).

- b) **CASO BASSI**: il Tribunale di Milano giunse ad affermare la responsabilità sia della società venditrice di un mobile componibile destinato alla stanza da letto sia della casa produttrice del medesimo, a seguito della rovina a terra del mobile sopra detto e delle conseguenti lesioni riportate dal figlio degli acquirenti. I genitori avevano convenuto in giudizio la sola venditrice, che, a sua volta, aveva chiamato in causa la produttrice del mobile. Il Tribunale accertò che il mobile era di buona costruzione, ma non di altrettanto buona concezione, poiché aveva una profondità insufficiente rispetto alle sue dimensioni d'altezza e di larghezza. In ragione di tale sproporzione esso risultava instabile e, dunque, la costruttrice avrebbe dovuto segnalare quantomeno come necessario (e non meramente facoltativo- come invece da libretto di istruzioni-) il fissaggio al muro del mobile tramite apposite staffe, peraltro, nemmeno fornite insieme al manufatto. Il Tribunale affermò, inoltre, che di tale difetto avrebbe dovuto ben accorgersi la ditta venditrice del mobile stesso, per avere essa proceduto anche al suo montaggio nella casa degli acquirenti. L'esecuzione del montaggio, dunque, aveva posto in capo alla venditrice l'obbligo di eseguire la procedura, in modo da evitare che si verificassero eventi dannosi del tipo di quelli accertati in giudizio (Tribunale di Milano, 23 marzo 1995, in *Contratti*, 1996, 374).
- c) **CASO LISSONI**: il Tribunale di Monza affermò la responsabilità del produttore di una macchina tessile prodotta con meccanismi di sicurezza assenti o, comunque, insufficienti, soprattutto per l'incolumità degli operatori di bassa statura, in relazione ai danni derivanti al signor Lissoni, titolare dell'impresa di riparazione e di assistenza della macchina medesima. Infatti, seppure il danneggiato potesse definirsi particolarmente "esperto", il produttore non aveva provato: a) che costui conoscesse l'esistenza del difetto; b) che, nella fattispecie, il signor Lissoni avesse già lavorato, e per quanto tempo, sull'orditoio ove si era ferito (Tribunale di Monza, 11 settembre 1995, in *Resp. civ. prev.*, 1996, 371).
- d) **CASO BRAGHINI**: la Suprema Corte, confermando le sentenze di merito, esclude la responsabilità del produttore di un'altalena per le lesioni riportate da un bambino, montato sul bracciolo dell'altalena medesima e che, perso l'equilibrio, aveva tentato di aggrapparsi ad un suo snodo rivelatosi tagliente, con conseguente amputazione di un dito. La Corte non ritenne sussistente la responsabilità del produttore in

considerazione del fatto che *«il danno deve essere considerato come prodotto da un difetto della cosa, se questa è usata secondo la destinazione che il produttore (o il custode) poteva ragionevolmente prevedere ed il comportamento tenuto dall'utente rientrava nella classe dei comportamenti ragionevolmente prevedibili, a meno che l'utente non fosse stato posto in grado di rappresentarsi che taluni di quei modi di uso anomalo andavano in concreto evitati perché si sarebbe potuto determinare una situazione foriera di danno»*. Accertato che nel caso di specie l'uso dell'altalena doveva certamente considerarsi anomalo, la Suprema Corte sentenziò che *«la mancanza di sicurezza che la cosa rivela in tal caso non può costituire fonte di responsabilità per il costruttore della cosa od il suo custode»* (Cass., 29 settembre 1992, n. 10274, in *Danno e resp.*, 1996, 87).

- e) **CASO MEI**: il Tribunale di Roma affermò la responsabilità del produttore di una bottiglia d'acqua minerale scoppiata fra le mani di un acquirente, ritenendo espressamente che tale responsabilità fosse da qualificarsi "obiettiva" e, dunque, a prescindere da qualsivoglia indagine sulla colpa del produttore, sfornito di prova circa l'esistenza di una causa di esclusione della responsabilità. In tale sentenza, tuttavia, viene affermato e ribadito che fra i danni alla persona risarcibili non possono rientrare i danni c.d. morali, poiché essi dipendono, invece, dall'accertamento dell'esistenza di un fatto potenzialmente reato e, dunque, connotato anche dall'elemento psicologico del dolo o della colpa, la cui indagine è preclusa qualora si invochi il disposto del D.P.R. 224/88 (Tribunale di Roma, 17 marzo 1998, in *Foro It.*, 1998, I, 3560).
- f) **CASO FACANABIA**: il Giudice di Pace di Monza condannò una famosa società produttrice di condimenti in scatola (nella specie: per riso), al risarcimento del danno derivato ad un consumatore per la rottura di due denti premolari per trauma da corpo estraneo, dovuto alla presenza nella scatola del condimento di un frammento di metallo, che rendeva il prodotto non genuino (Giudice di Pace di Monza, 20 marzo 1997).
- g) **CASO RADINO**: la Corte d'appello di Roma e la Suprema Corte affermarono la responsabilità del produttore di una bottiglia di succo o similari per i danni derivati dall'esplosione del tappo di tale bottiglia verificatosi per i procedimenti fermentativi in atto del prodotto *«riconducibili ad un'omessa od insufficiente pastorizzazione del*

prodotto» (Cass., Sez. III, 20 aprile 1995, n. 4473, in *Reps. Civ. prev.*, 1996, 672).

- h) **CASO TAMBURELLA**: il Tribunale di Roma esclude la responsabilità di una società produttrice di un termometro che si era rotto, per carenza di nesso causale dovuta ad una “*mancaanza di doverose cautele da parte dell’utente*”; tale anomalia del comportamento esclude in radice la responsabilità del produttore (Tribunale di Roma, 27 aprile 1988, in *Resp. Civ. prev.*, 1989, 684).
- i) **CASO STALTIERI**: viene citato perché riferito ad ipotesi di svolgimento di attività pericolosa. Il Tribunale di Roma esclude che la produzione di sigarette potesse definirsi in sé pericolosa, in quanto il pericolo è connesso al consumo del bene e prescinde dal processo produttivo di cui la sigaretta rappresenta il risultato finale (Tribunale di Roma, 4 aprile 1996, in *Danno e resp.*, 1997, 750).

1.9 Vendita di beni di consumo: brevi cenni

Di recente, il legislatore italiano ha inteso rafforzare anche la responsabilità contrattuale nascente in capo al venditore (ed equiparati) di un prodotto di consumo rivelatosi viziato.

Con il D. Lvo. 2 febbraio 2002 n. 24 (attuativo della direttiva comunitaria 1999/44/CE), infatti, sono stati introdotti nel codice civile gli articoli da 1519-*bis* a 1519-*nonies*, in materia di vendita di beni di consumo.

Secondo tale nuovo articolato, chiunque risulti essere legato al consumatore da un contratto di vendita, permuta, somministrazione, appalto ed ogni altro contratto finalizzato, comunque, alla fornitura di beni di consumo ed abbia stipulato il contratto nell’esercizio della sua attività commerciale, risponde della non conformità del prodotto rispetto al pattuito.

Il consumatore può richiedere al produttore di intervenire per la riparazione e/o la sostituzione del prodotto non conforme. Nei casi più gravi ovvero qualora il produttore non sia intervenuto a riparare o sostituire il prodotto o l’intervento attuato non sia soddisfacente, il consumatore può agire alternativamente per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo (art. 1519-*quater*).

La tutela del consumatore viene potenziata in quanto gli é assegnato un termine di due mesi dalla scoperta del vizio per la denuncia dello stesso (art. 1519-*sexies*) in luogo degli ordinari 8 giorni di cui alla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1495 cod. civ.. Inoltre, salvo prova contraria, si presume che il difetto riscontrato dal consumatore esistesse già al momento della messa in circolazione del bene, se esso si manifesta entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene (art. 1519-*sexies* comma 3).

I difetti manifestatisi dopo la scadenza dei sei mesi dalla consegna e fino ai due anni della stessa vanno, invece, provati.

Il produttore non risponde per non conformità divenute eccezionali decorso il termine di due anni dalla consegna (art. 1519-*sexies* comma 1).

Una volta effettuata la denuncia entro il termine stabilito, il consumatore a pena di prescrizione deve agire in giudizio contro il venditore entro 26 mesi dalla consegna del bene.

Tutte queste nuove regole hanno carattere imperativo e non possono essere modificate dalle parti a pena di nullità del loro accordo (art. 1519-*octies* c.c.).

2) LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI: CENNI AL CONTENUTO DEL D. LVO. 115/95

2.1 Introduzione

In attuazione della Direttiva Comunitaria relativa alla sicurezza generale dei prodotti, il Decreto Legislativo 115 del 1995 si pone come norma preventiva e impone come disposizione generale che i produttori debbano immettere sul mercato solo ed esclusivamente prodotti sicuri.

Scopo dell'intervento è quello di stabilire i requisiti minimi di sicurezza per tutti i prodotti che vengono immessi e che circolano nella comunità europea e, nel contempo, di studiare più efficaci procedure di emergenza, cui fare ricorso nel più breve tempo possibile, per intervenire sul mercato, nel momento in cui inizi a circolare un bene rivelatosi non sicuro.

2.2 Definizioni

Per prodotto sicuro si intende: *«quel prodotto che in condizione di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o ancora considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza»*.

In via residuale il D.P.R. 115/95 definisce, a contrario, il prodotto pericoloso, dando conto che esso è tale quando non risponde alla definizione di prodotto sicuro.

Il Decreto Legislativo citato impone in via preventiva l'obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri in capo non solo al produttore, ma anche a tutti quei soggetti che la normativa individua come coincidenti con la figura del produttore. Si estende così la responsabilità al fabbricante, al rappresentante in Europa di un produttore che non vi abbia sede, agli operatori professionali ed ai distributori.

Può definirsi distributore solamente colui che commercializza il prodotto, senza che la sua attività incida sulle sue caratteristiche di sicurezza.

Viene, invece, considerato produttore sia il fabbricante del prodotto finito, sia colui che rimette a nuovo il prodotto ovvero ogni persona che appaia come produttore perché spende il proprio nome o impiega il proprio marchio od altro segno distintivo, a condizione che costoro risiedano in Europa. Se il fabbricante è *extra-comunitario*, si considera produttore il suo rappresentante europeo. In mancanza o anche nel caso in cui il suo rappresentante non sia residente in Europa, l'importatore si equipara al produttore.

Alle responsabilità del produttore sono sottoposti anche tutti gli operatori della catena commerciale, la cui attività incida sulla sicurezza del prodotto (art. 1 lett. *d* ed *e*).

A questo proposito vi è da segnalare che è stato considerato produttore e non distributore l'operatore commerciale che «*completa il confezionamento del prodotto apponendovi il nome industriale, il marchio ed altro segno distintivo*» (Cass., pen., Sez. III, 30 maggio 1996, n. 2454, in *Cass. Pen.*, 1998, 1221).

La distinzione fra le due sopra citate figure appare di enorme rilevanza, posto che la diversità del ruolo rivestito consente di ritagliare in capo a ciascuno di essi una differente responsabilità.

Ed invero, il produttore è obbligato ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri nonché ad informare l'utente dei pericoli che potrebbero derivare dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se essi non siano immediatamente percettibili.

La specificazione circa l'immediatezza della percettibilità del pericolo pare una risposta (più o meno consapevole) agli eccessi registrati nella pratica, soprattutto di matrice anglosassone, per cui i produttori furono costretti persino a specificare sulle istruzioni delle lavatrici o dei forni a microonde il divieto di immettervi animali.

Il produttore, insomma, deve consentire al consumatore di individuare i pericoli connessi all'uso del prodotto nonché agire immediatamente sul

mercato, anche mediante il ritiro del bene, se il prodotto che vi circola è risultato difettoso e pericoloso. (art. 3 commi 1, 2, 3, 4 e 6).

Il distributore è, invece, oggetto di un obbligo più attenuato, ma pur sempre cogente: egli, infatti, per evitare che circolino beni non sicuri, deve rifiutarsi di distribuire il prodotto di cui conosca o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità, in ragione delle sue competenze professionali e delle informazioni in suo possesso, nonché favorire l'intervento delle autorità, trasmettendo loro le informazioni sui rischi insiti all'uso del prodotto. Il distributore, dunque, diviene strumento di controllo della sicurezza per i beni da lui immessi nel mercato.

A completamento dell'indagine, vi è da osservare che l'ampliamento degli scambi commerciali internazionali pose il problema di individuare quali regole applicare in tema di responsabilità del produttore. La Convenzione dell'Aja del 1973 rispose a tale esigenza. Essa consente di individuare la legge applicabile, tutte le volte nelle quali si sia verificato un danno da prodotto in capo ad un consumatore che, tuttavia, risieda in uno Stato diverso da quello dell'asserito responsabile. Pur non essendo opportuno in questa sede esaminare la Convenzione nella sua interezza, si può in ogni caso sintetizzare che la regola generale in essa contenuta prevede che la normativa da applicarsi sia quella del Paese in cui il danno da prodotto (dunque l'evento) si sia verificato.

2.3 Le conseguenti responsabilità

Il D. Lvo 115/95 impone altresì al produttore di vigilare sulla sicurezza del suo prodotto anche quando egli lo abbia già immesso sul mercato.

In particolare il produttore deve accertare e verificare che il bene continui a mantenere le garanzie di sicurezza sulle quali legittimamente si dovrebbe fare affidamento. In difetto, egli deve attivarsi per evitare che il bene, rivelatosi difettoso, produca danni.

Tra i vari rimedi che volontariamente e spontaneamente si possono porre in essere, il più radicale è il ritiro della merce dal mercato (vedasi caso Mercedes Benz).

In assenza di attivazione spontanea, si rendono esperibili da parte degli enti ispettivi e amministrativi di vigilanza tutta una serie di poteri e di facoltà. Sono iniziative certamente invasive, quali quella di avviare adeguate verifiche, quindi di accedere alle aziende, prelevare prodotti a titolo di campione e svolgere accertamenti su di essi, imporre addirittura al produttore di dotare taluni manufatti di determinati standard di sicurezza, che l'ente ispettivo ritiene tanto essenziali quanto carenti, interdicensi l'immissione sul mercato dei beni in caso di mancato adempimento.

L'autorità deputata può anche esigere informazioni con obbligo di risposta da parte dell'interessato, può vietare, per il tempo necessario ad effettuare tutte queste verifiche, che si utilizzi un certo prodotto (ad esempio una macchina utensile), oppure può interdirla la commercializzazione in attesa dell'esito degli accertamenti, giungendo persino ad ordinare il ritiro dal mercato di taluni prodotti, ovviamente con spese a carico del produttore.

La violazione di questa normativa integra:

- a) innanzitutto la presupposta responsabilità civile *ex* D.P.R. 224 del 1988, qualora il prodotto immesso sul mercato evidenzia anche le caratteristiche di prodotto difettoso e abbia procurato lesioni (all'integrità fisica) o danneggiamenti (a cose);
- b) In seconda istanza la responsabilità penale. Dispone, infatti, l'art. 10 del D.lvo 115/95 che *«salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 6 comma 3 lettere d) f) g) e h) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a 30 milioni»*.

Commette, pertanto, reato il produttore che non preordina l'immissione del prodotto sul mercato a diligenze preventive in modo da renderlo sicuro o che non dispone l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che da esso possono derivare. Parimenti imputabile è chi immetta il prodotto sul mercato durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, qualora si siano manifestati pericoli per la salute e l'incolumità pubbliche, non adegui il prodotto stesso agli obblighi di sicurezza disposti dalla normativa o all'esito degli accertamenti dell'autorità competente;

- c) Infine, una responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 10 comma 2, nel caso in cui il produttore o il distributore omettano di fornire agli

organi di controllo tutte le informazioni da loro richieste in forza dell'art. 6 comma 3 lett. b) (la sanzione di natura amministrativa comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1 milione fino a 6 milioni di vecchie lire).

3) LA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE: COMMENTO AL D.P.R. 24 LUGLIO 1996 N. 459

3.1 Introduzione

Il D.P.R. 459/96 attua le direttive comunitarie n. 89/392, 91/368, 93/44 e 93/68 CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.

La realizzazione ed il rispetto dei criteri uniformi di sicurezza sulle macchine consentono la loro libera circolazione in tutta la Comunità Europea.

Dispone l'art. 2 co. 1 che *«possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente decreto ed ai requisiti di cui allegato I, purchè debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e salute».*

Appare evidente che il D.P.R. 459/96 intende estendere ai lavoratori la disciplina più generalmente posta a tutela dei consumatori.

Abbiamo già ricordato il D.Lvo 115/95, il quale impone al produttore di immettere sul mercato prodotti sicuri.

Tale normativa generale si applica laddove non esistono disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti: la direttiva macchine si pone quindi come norma speciale rispetto al D.Lvo 115/95 ed applicabile alle macchine ed ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato.

3.2 Definizioni

Per macchina si intende:

- a) un insieme di pezzi e di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro anche mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trasferimento, lo spostamento, il condizionamento di materiali;
- b) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere una funzione solidale;
- c) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su di una macchina o su di una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

La macchina, pertanto, è tale in quanto persegue l'ottenimento di un fine determinato: *segnatamente* la trasformazione, il trasferimento, lo spostamento, il condizionamento di materiali o un risultato o una modificazione di funzione di una macchina.

Per componente di sicurezza si intende un componente, purchè non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza o il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

La dizione di produttore o mandatario stabilito nell'Unione Europea chiarisce che non possano essere vendute sul mercato comunitario macchine che provengano direttamente da uno Stato non membro, poiché - in caso contrario - le norme di sicurezza non si applicherebbero universalmente, creando una ingiustificata discriminazione nei confronti dei produttori comunitari.

Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la distribuzione o un impiego. Si

considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza resi disponibili dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione.

Per messa in servizio si intende la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione Europea nonché l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo normativo, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (cfr. art. 1, comma 4, lett. a) e b) del D.P.R. 459/96).

3.3. I requisiti di sicurezza e le procedure di certificazione

Analogamente al D.Lvo 115/95, il D.P.R. 459/96 si pone come norma di prevenzione: esso non fornisce una definizione di sicurezza bensì indica, nell'allegato I, i requisiti essenziali di sicurezza che le macchine devono osservare per essere conformi alla previsione normativa, ossia sicure.

Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I le macchine e i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate.

Tali sono quelle elaborate dagli organi europei di normazione su mandato della Commissione dell'Unione Europea, che vengono trasposte in Italia in norme nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

In assenza di norme armonizzate con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale i riferimenti alle norme nazionali che soddisfano tutti o parte dei requisiti di sicurezza di cui al citato allegato I.

La sicurezza deve ispirare la progettazione e la costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza: l'obiettivo è di neutralizzare i rischi connessi alle macchine, quando esse siano utilizzate conformemente alle condizioni e alle modalità d'uso previste dal fabbricante.

Il produttore dovrà pertanto, nella fase della progettazione e della costruzione, considerare tutti i rischi connessi alla macchina al fine di eliminarli o neutralizzarli, tenendo altresì conto di situazioni anomale che si possono verificare durante l'impiego della macchina stessa.

Dovrà considerare le condizioni fisiche ed intellettuali dell'operatore che utilizzerà la macchina, garantendo la sua sicurezza non solo durante il normale ciclo produttivo ma anche nelle fasi di montaggio e smontaggio.

A tal fine dovrà fornire adeguate istruzioni circa l'utilizzo corretto della macchina, nonché avvisi specifici circa gli eventuali rischi residui.

Le istruzioni devono essere redatte nella lingua del paese membro U.E. nel quale la macchina deve essere venduta e l'eventuale traduzione deve essere realizzata a carico del produttore o del suo mandatario stabilito nella U.E..

Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina o di un componente di sicurezza il costruttore o il suo mandatario residente nella U.E. devono attestare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, apponendovi la dichiarazione CE di conformità .

Per attestare la conformità ai detti requisiti minimi ed essenziali di sicurezza il fabbricante (o il suo mandatario nell'Unione Europea) deve predisporre per ogni tipo di macchina o componente di sicurezza prodotto una dichiarazione di conformità nella quale vanno riportati, oltre ai dati identificativi personali, quelli del bene e dell'organismo notificato, insieme alle norme armonizzate, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni applicate.

L'apposizione del marchio CE sul bene rappresenta l'ultimo passaggio del processo di dimostrazione della conformità di cui sopra, imposta soprattutto a fini di controllo del mercato, per cui si è autorevolmente affermato che *«la sua assenza comporta la presunzione di non conformità del prodotto»*⁴.

⁴ Cfr. risposta ad interrogazione n. 3250/91 data dal commissario europeo Bangemann.

La procedura certificativa prevista dal regolamento in via generale consente al produttore di autocertificare il bene con il solo obbligo di costituire un fascicolo tecnico da mantenere per dieci anni dalla cessazione della produzione della macchina o del componente.

Nell'allegato V vengono analiticamente indicati i contenuti di tale fascicolo e gli adempimenti previsti per la sua redazione, conservazione ed esibizione.

Merita solo di essere ricordato, in proposito, che nel caso di produzione in serie è richiesta anche l'indicazione delle disposizioni interne da seguire per mantenere per ogni esemplare la conformità alla direttiva; sotto tale profilo appare certamente rilevante la possibilità di menzionare l'eventuale specifica certificazione di qualità.

Tuttavia per alcuni tipi di macchine e componenti (tutti puntualmente elencati nell'allegato IV), il legislatore ha previsto, in ragione della particolare pericolosità, una diversa procedura certificativa che, a sua volta, si scinde in due differenti percorsi.

Nel primo, relativo a macchine o componenti prodotti senza rispettare (o rispettando solo parzialmente) le norme armonizzate, o in assenza di queste norme, è necessario sottoporre il metodo alla valutazione di un organismo notificato (vale a dire uno di quegli enti pubblici o privati autorizzati dai singoli Stati membri a compiere tali attività) per ottenere la certificazione CE.

Nel secondo, relativo a beni, sempre compresi nell'allegato IV, fabbricati conformemente alle norme armonizzate, il produttore può optare: a) per il semplice invio del fascicolo tecnico ad un organismo notificato, che lo conserverà rilasciandone ricevuta; b) ovvero per la sottoposizione di detto fascicolo ad uno degli organismi di cui sopra, che fornirà un attestato di adeguatezza del medesimo; c) ovvero per l'esame del modello da parte dell'organismo stesso che provvederà, in questo caso, al rilascio della certificazione per la sua concreta realizzazione.

Entro determinati limiti, quindi, il legislatore lascia al produttore una certa libertà di indirizzo (che in ogni caso prevede procedure predefinite) per

raggiungere l'obiettivo costituito dal rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.

Certo tale scelta non è priva di implicazioni dal momento che solo chi si attiene alle norme armonizzate (vale a dire le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione europea che deve poi approvarle) può avvalersi di una presunzione legale di rispondenza ai requisiti di cui all'allegato I.

Negli altri casi, invece, le dichiarazioni di conformità e le marcature CE saranno sempre suscettibili di una specifica valutazione tecnica nel merito da parte degli organi di vigilanza, che potranno non concordare con le scelte costruttive sotto il profilo del raggiungimento dei risultati di sicurezza richiesti dalla normativa prevenzionale.

3.4 I controlli, le violazioni e le conseguenti responsabilità

La normativa istituisce controlli finalizzati a garantire il rispetto formale e sostanziale della disciplina in esame. Gli enti deputati a verificare l'osservanza della procedura di certificazione e la reale rispondenza dei singoli beni ai requisiti essenziali di sicurezza sono il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del Lavoro, che si possono avvalere dei relativi organi ispettivi.

Se da tali controlli dovesse emergere che una macchina o un componente di sicurezza non è comunque conforme ai requisiti minimi richiesti o che, pur essendo il bene stesso accompagnato dalla dichiarazione di conformità ed utilizzato secondo la sua destinazione, esso rischia in ogni caso di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici e di altri beni, scatterebbe una procedura amministrativa che, a seguito di ulteriori verifiche e in assenza di precise garanzie, potrebbe portare al ritiro temporaneo dal mercato ed al divieto di utilizzazione della macchina o del componente.

In particolare:

- 1) qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, ne

- danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale;
- 2) qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza, pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischino di pregiudicare la sicurezza delle persone o, eventualmente degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere;
 - 3) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui sopra, precisando se essi sono motivati da:
 - a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I;
 - b) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 3, comma 2;
 - 4) A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea in seno al Comitato permanente di cui all'art. 6, i provvedimenti cautelari (adottati come da precedente punto 2) possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
 - 5) Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei componenti di sicurezza ai sensi di legge sono a carico del costruttore o del suo mandatario residente nell'Unione europea.

A questi controlli peraltro si deve sempre aggiungere la normale attività di vigilanza, prevista in via generale dalla normativa prevenzionale e svolta nei luoghi di lavoro, in via assolutamente prevalente se non esclusiva, dagli appositi organi delle Aziende A.S.L., con funzioni anche di polizia giudiziaria. Detti controlli possono portare all'instaurazione di un procedimento penale in caso di accertate violazioni della normativa prevenzionale nazionale.

E' indubbio che le macchine o i componenti nuovi immessi sul mercato o messi in servizio dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 459/96 e ad esso soggetti, privi del marchio CE e della relativa dichiarazione di conformità ovvero comunque non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza, potranno essere sequestrati presso chiunque li utilizzi. Infatti, indipendentemente dalle

responsabilità da parte dell'utilizzatore sul piano della normativa prevenzionale, è ravvisabile per il progettista (o il costruttore, o il venditore, o il noleggiatore, o il cedente in uso o in locazione finanziaria) la contravvenzione di cui agli artt. 6 e 91 D. Lvo n. 626/94, e successive modifiche, che pone per costoro l'obbligo, sanzionato penalmente, di attenersi nella loro specifica attività a quanto previsto nelle «*disposizioni legislative e regolamentari vigenti*».

In questi casi dunque il mancato rispetto dei requisiti minimi di sicurezza porterà all'instaurazione di un procedimento penale secondo le regole dettate dal D.Lvo 758/94, di cui si dirà oltre.

Abbiamo già ricordato che le misure minime imposte dal D.P.R. 459/96 di sicurezza sono inderogabili. Ciò significa che tutti i soggetti che entrano in contatto con le «*macchine e componenti di sicurezza*» devono verificare non solo la dotazione originaria dei requisiti minimi di sicurezza, ma altresì verificare che essi siano correttamente installati, utilizzati e mantenuti in efficienza. L'omessa verifica è fonte di responsabilità, mentre l'eventuale carenza *ab origine* di requisiti di sicurezza è certamente imputabile ai progettisti ed ai costruttori. Se tale carenza assume i caratteri dell'evidenza l'acquirente del bene (es. datore di lavoro non costruttore) dovrà attivarsi per sopperire a tali manifeste deficienze, rendendosi altrimenti concorrente in illeciti sia amministrativi che penali e, di conseguenza, solidalmente responsabile per il ristoro dei danni.

Parimenti l'installatore dovrà attenersi alle istruzioni, precauzioni e avvertenze del costruttore: ogni ancorché minimo discostamento fonda una sua potenziale responsabilità qualora la macchina si riveli insicura all'impiego.

Da un'accentuata ottica penalistica, la sicurezza della macchina e la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore sono ricomprese in altre normative: D.P.R. 547/55, D.P.R. 203/56, D.Lvo 626/94; D.Lvo 359/99.

In esse troviamo l'affermazione di specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al lavoratore, al progettista, al costruttore, all'installatore e al manutentore, la violazione dei quali fa scattare il processo e l'apparato sanzionatorio penali.

In sintesi può dirsi in questa sede che il datore di lavoro deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. All'esito della valutazione egli deve elaborare un documento contenente tra l'altro l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, che deve fornire ai lavoratori unitamente alla istruzione ed alla formazione affinché l'impiego degli strumenti lavorativi sia "sicuro" e non cagioni danni.

Con particolare riferimento alle attrezzature, il datore di lavoro dovrà installarle in conformità alle istruzioni ricevute dal fabbricante, utilizzarle e farle utilizzare correttamente, nonché mantenerle al fine di garantire nel tempo la rispondenza di requisiti di sicurezza.

I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scegliere macchinari nonché dispositivi di sicurezza rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza.

Gli installatori e manutentori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza di igiene del luogo di lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, utilizzare correttamente - secondo l'istruzione e la formazione ricevuta - i macchinari e le apparecchiature di sicurezza e i dispositivi individuali di sicurezza messi loro a disposizione NON rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e di controllo.

La violazione ai predetti obblighi comporta la suscettibilità ad irrogazione di sanzioni penali, specificamente previste dal D.Lvo 626/94 in danno di datori di lavoro, preposti, delegati, dirigenti nonché per gli stessi lavoratori.

Per tali fattispecie di reato è prevista la speciale procedura di cui al D.Lvo 758/94 nel corso della quale è stabilita fra l'altro la possibilità di estinguere in via amministrativa il reato pagando, a titolo di oblazione, una

somma di denaro pari ad 1/4 del massimo edittale previsto dalla norma, previa ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'organo ispettivo di vigilanza (nella fattispecie quasi sempre l'ASL).

Tuttavia, anche come conseguenza di violazioni suscettibili di oblazione, il sistema disciplina altri -e ben più gravi- reati previsti dal codice penale. Ad esempio:

- l'art. 437 sanziona «*chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia*»;
- l'art. 451 punisce «*chiunque per colpa omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro*»;
- l'art. 590 sanziona «*chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale*» prevedendo un aggravamento di pena nel caso in cui le lesioni gravi o gravissime siano state realizzate in violazione delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'art. 589 punisce «*chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo*», prevedendo un aggravamento di pena se la condotta è riconducibile ad una violazione delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per tali fattispecie di reato, trattandosi di delitti, non è possibile la anticipata estinzione mediante oblazione, con conseguente necessità di subire il processo penale nel suo ordinario sviluppo.

4) L'INFORMAZIONE E LA SICUREZZA DEL PRODOTTO

4.1 Introduzione

La responsabilità che viene posta in capo al produttore secondo le regole individuate dal D.P.R. 224/88 sorge anche ogniqualvolta vi sia carenza nella modalità di presentazione del prodotto, nonché nelle informazioni e nelle avvertenze fornite per l'utilizzazione del medesimo, sul presupposto che il vizio o la non sicurezza del prodotto può essere di natura "informativa" (art. 5 lett. a) D.P.R. 224/88).

La stessa regola viene ribadita nel D. Lvo. 115/95, ove si specifica che la sicurezza del prodotto passa anche tramite la sua presentazione, l'etichettatura, le istruzioni per l'uso ed ogni altra indicazione ed informazione fornita dal produttore, in assenza delle quali il bene può divenire pericoloso (art. 2 lett. c) D. Lvo 115/95).

Quest'ultima normativa, rispetto al D.P.R. 224/88, contiene indicazioni considerate sufficienti per ritenere assolto il dovere d'informazione. In particolare, si specifica che il produttore deve fornire al consumatore tutte le notizie utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli che derivino dall'uso normale (o ragionevolmente prevedibile) del prodotto, sempre che tali rischi non siano immediatamente percettibili anche in assenza di adeguate avvertenze (art. 3 comma 2).

Al fine, poi, di agevolare un celere ritiro dal mercato del bene che si sia rivelato difettoso, il produttore deve adottare misure idonee per l'individuazione del prodotto immesso in commercio e ciò attraverso la marcatura del singolo manufatto o della partita di appartenenza (art. 3 comma 3).

Infine, il produttore ha il dovere di verificare, anche a mezzo campionamenti, la sicurezza del prodotto distribuito, oltreché esaminare i reclami presentati dai consumatori ed informare questi ultimi dei risultati dei controlli effettuati a seguito di tali doglianze (art. 3 comma 3).

Il diritto del consumatore ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità è sancito, altresì, dall'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 30 luglio 1998, n. 281, che rappresenta il decalogo dei diritti dei consumatori e degli utenti.

4.2 Informazione del consumatore: gli obblighi del produttore

Per comprendere e definire, tuttavia, quando il difetto d'informazione si concretizzi e, viceversa, quando il dovere d'informazione sia stato correttamente assolto, appare necessario esaminare la disciplina contenuta nella legge 10 aprile 1991, n. 126.

Va precisato che si tratta di disciplina generale contenente una clausola di riserva, posto che essa opera in tutti i casi in cui, per il commercio di un determinato prodotto, manchino specifiche regolamentazioni sul diritto d'informazione (art. 1-*bis*).

In realtà, il contenuto della legge appare piuttosto sintetico e forse non eccessivamente esplicativo. Invero, l'art. 1 della medesima, si limita a sancire che i prodotti commercializzati in territorio italiano devono riportare sulle loro etichette ovvero sulle loro confezioni scritte in lingua italiana ed in modo chiaramente visibile e leggibile:

- a) la denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) il nome o la ragione sociale o il marchio e la sede del produttore o del suo importatore all'interno della CE;
- c) la specificazione se nel prodotto siano contenuti materiali o sostanze potenzialmente dannosi per l'uomo, le cose o l'ambiente;
- d) i materiali impiegati e le modalità di lavorazioni, se determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- e) le istruzioni, le eventuali precauzioni e le destinazioni d'uso del prodotto, se utili per la sua fruizione o per la sua sicurezza. Con riferimento a tali avvertenze, tuttavia, ad eccezione di quanto avviene per gli avvertimenti indicati nei precedenti punti, esse possono anche non comparire sulle etichette o sulle confezioni del prodotto, ma anche in altra documentazione illustrativa allegata.

In ogni caso, tutti gli avvertimenti indicati debbono essere resi disponibili nel momento in cui il prodotto viene offerto in vendita al consumatore (art. 1 comma 5).

Le indicazioni sopra riportate, tuttavia, non appaiono sufficientemente chiarificatrici e possono prestare il destro a molteplici interpretazioni. Una puntualizzazione operativa della disciplina è stata realizzata con il D.M. 8 febbraio 1997 n. 101, che ne rappresenta il regolamento di attuazione.

Alla luce del regolamento e della legge 126/91, può sintetizzarsi quanto segue.

- a) Ambito d'applicazione: la disciplina contenuta nel regolamento del 1997, si applica solo ai prodotti per cui non valgano specifiche normative, anche comunitarie (purché recepite), in tema di dovere d'informazione; se per un prodotto specifico esiste una disciplina informativa interna peculiare, il regolamento può operare soltanto per gli aspetti non disciplinati da questo (art. 2 comma 2 e 3). Inoltre, il regolamento in oggetto si applica soltanto a quei prodotti destinati ad essere utilizzati da persone fisiche per fini estranei alla professione da essi svolta (art. 2 comma 1).
- b) Dislocazione delle informazioni: il regolamento tende a distinguere i prodotti in due categorie: prodotti confezionati e prodotti sfusi.
 - I) *Prodotti preconfezionati*: tutte le indicazioni elencate nell'art. 1 l. 126/91 debbono essere contenute nell'imballaggio preconfezionato o sull'etichetta fissata o legata all'imballaggio ovvero su anelli, fascette o dispositivi di chiusura, con l'unica eccezione delle istruzioni, delle precauzioni e delle destinazioni d'uso del prodotto, che, come già visto, possono essere contenute nella documentazione illustrativa fornita con il prodotto (art. 3 comma 2).
 - II) *Prodotti sfusi* (cui sono da assimilare anche i prodotti originariamente preconfezionati ma successivamente frazionati): tutte le indicazioni di cui all'art. 1 l. 126/91, possono, invece, comparire su cartelli apposti accanto ai recipienti che contengono il prodotto ovvero affissi nei comparti dei locali di vendita in cui il prodotto è esposto, così da essere adeguatamente ed integralmente visibili per il consumatore (art. 4).

In ogni caso, le istruzioni debbono essere scritte in modo indelebile e contenute in un unico campo visivo, devono essere apposte in un punto

ben in mostra così da essere facilmente percepibili, debbono essere chiaramente leggibili e in alcun modo dissimulate o deformate.

Infine, le informazioni così caratterizzate debbono essere presenti nel momento in cui il prodotto viene offerto in vendita al consumatore (art. 3 comma 1), cosicché anche la commercializzazione del bene in un momento anteriore rispetto alla materiale consegna al consumatore consenta al produttore di fornire tutte le indicazioni descritte nell'art. 1 l. 126/91 già su un documento commerciale del prodotto (e non sulla confezione, etichetta....).

La disposizione comunque impone che le indicazioni di legge compaiano nelle modalità prescritte, quando le merci vengano offerte al consumatore (art. 3 comma 3) sia esso un singolo che una collettività (es. mense, ospedali, ristoranti – Cass., sez. I, 8 novembre 1996, n. 9755 in *Giust. civ. mass.*, 1996, 1484).

- c) Lingua italiana: deve essere chiarito e specificato che cosa s'intenda per utilizzo della lingua italiana nelle informazioni. Infatti, non tutti i termini impiegati devono essere tradotti in italiano, potendo permanere in lingua straniera tutte quelle espressioni (soprattutto inglesi o francesi) ormai divenute d'uso comune nel nostro Paese (art. 5 comma 2).

In ogni caso, poiché i prodotti sono talvolta destinati a mercati internazionali, possono comparire istruzioni anche in più lingue, ma in tal caso la lingua italiana deve riunire le stesse caratteristiche di visibilità e leggibilità dedicate alle straniere (art. 5 comma 3).

La Corte di Giustizia europea, tuttavia, in una recente sentenza, ha stabilito che nelle indicazioni al consumatore possa essere utilizzata non solo la lingua della regione di destinazione, ma anche una lingua facilmente comprensibile per i consumatori di tale ambito geografico. Ciò è possibile a condizione che avvenga indistintamente per tutti i prodotti, nazionali od importati e che le istruzioni siano adeguate in concreto alla finalità della tutela del consumatore. In questo caso, l'impiego della lingua adottata può limitarsi a riguardare le indicazioni obbligatorie per le quali la traduzione nella lingua della regione di destinazione non consentirebbe in realtà un'adeguata informazione al consumatore (Corte di Giustizia europea, 3 giugno 1999, n. 33, in *Foro it.*, 1999, IV, 518). In concreto ciò avviene nei casi di minoranze linguistiche il cui sviluppo non sia esplicativo dei progressi scientifici, tecnici e lessicali del mercato (ad esempio in materia elettronica). La stessa Corte ha poi espresso il convincimento che le informazioni possano

essere anche esplicate tramite disegni, simboli e pittogrammi (Corte di giustizia europea, 14 luglio 1998, n. 385 in *Riv.it. dir. pubb. comunit.*, 1999, 521)

Non rimane che esaminare più nel dettaglio quali siano gli avvertimenti da rivolgere al consumatore.

a) Indicazione della denominazione legale o merceologica: è l'indicazione del prodotto attraverso la denominazione che si dà allo stesso sulla base della normativa che lo disciplina. Se manca, si ha riguardo alla denominazione che si dà al prodotto, sulla base della consuetudine o, in difetto, si deve fornire la descrizione del prodotto unitamente alle informazioni sulla sua natura e la sua destinazione d'uso, cosicché il consumatore possa distinguerlo da altri con cui il prodotto potrebbe essere confuso (art. 6).

L'indicazione della denominazione può essere omessa, se la sua natura è palese già dall'aspetto del prodotto, mentre va sempre riportata per tutti quei prodotti che si presentano difformemente a quelle che sono le loro effettive caratteristiche (es. alimentari/giocattoli per bambini) (art. 7). La regola persegue il fine di consentire al consumatore di stabilire quale prodotto egli stia acquistando e tale fine è stato esplicito dalla stessa Corte di Giustizia europea, che ha sancito come il consumatore debba poter individuare la natura effettiva del prodotto (nel caso specifico alimentare) (Corte di Giustizia europea, 9 febbraio 1999, n. 383, in *Dir. pen. proc.* 1999, 577).

b) Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi: i parametri per definire una sostanza od un preparato pericoloso sono individuabili nella legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni e non sono oggetto della presente trattazione.

In ogni caso, la loro presenza nei prodotti deve sempre essere dichiarata, se dal loro uso (anche non appropriato, ma ragionevolmente prevedibile), immagazzinamento o smaltimento possano derivare immissioni pericolose per l'uomo, le cose o l'ambiente. In assenza di specifiche regole, tali indicazioni devono essere caratterizzate dalla visibilità e dalla leggibilità ed adeguate alla dimensione del prodotto ovvero della confezione e, comunque, avere dimensioni superiori a tutte le altre indicazioni che, secondo il regolamento in esame, debbono apparire sul prodotto (art. 9).

- c) Indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione: tale avvertimento può sempre comparire sul prodotto, ma la sua indicazione diviene obbligatoria quando il bene, per le sue caratteristiche esterne e/o per la modalità di presentazione o pubblicizzazione, possa essere confuso con altri, per cui vengono impiegati materiali o metodi di lavorazione diversi e comportanti caratteristiche d'impiego, di durata o di valore economico superiori ovvero comunque diversi (art. 10 comma 1 lett. a) e b).

L'indicazione è obbligatoria, altresì, quando il metodo di lavorazione od il materiale impiegato comporta limitazioni o precauzioni particolari nell'uso del prodotto, diverse da quelle di altri beni con cui il prodotto potrebbe essere confuso (art. 10 comma 1 lett. b). L'indicazione citata può essere omessa tutte le volte che specifiche normative impongano per quel determinato prodotto l'indicazione di altri e diversi avvertimenti in relazione ai metodi di lavorazione ed ai materiali impiegati per la lavorazione ed anche tutte le volte nelle quali il materiale o il metodo di lavorazione sia manifesto già dalla denominazione legale o merceologica del prodotto (art. 11).

- d) Istruzioni: il consumatore deve ricevere le istruzioni per poter fruire del prodotto, se tali indicazioni siano necessarie in relazione alla natura del bene ed alle altre indicazioni che, secondo il presente regolamento, gli vengono fornite.

Se le indicazioni appaiono necessarie, esse, se possibile, debbono venire accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche (art. 12 comma 1). Qualora, infine, dall'indicazione dei materiali e dei metodi di lavorazione indicati a norma dell'art. 10 del regolamento, non sia chiaramente desumibile il corretto impiego del bene, debbono essere altresì indicate le limitazioni o le cautele necessarie da seguire nell'uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato (art. 12 comma 2).

- e) Precauzioni d'uso: al consumatore vanno fornite le informazioni utili alla valutazione e prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso ragionevolmente prevedibile del bene (anche se non appropriato), se le informazioni (dunque, i pericoli) non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze (art. 13 comma 1).

Invece, vanno sempre indicate le precauzioni da prendere, quando nella lavorazione siano impiegati materiali o sostanze pericolosi, ovvero quando i rischi derivino dal contatto o dalla combinazione del prodotto con i materiali con cui, prevedibilmente, nel corso del suo impiego, il

bene può venire in contatto, sempre che tali adempimenti non siano disciplinati da specifiche disposizioni (art. 13 comma 2).

Non appare agevole individuare pronunce che abbiamo applicato taluni dei principi citati atteso che la giurisprudenza sul punto appare ancora più scarna di quella intervenuta in materia di responsabilità generale da prodotto difettoso.

Può, tuttavia, apparire utile citare un precedente giurisprudenziale specifico, se non l'unico, sul punto e rappresentato dal c.d. caso Intrachem Italia.

Infatti, la Suprema Corte ha sancito la responsabilità dell'importatore/rivenditore di prodotti chimici per l'agricoltura, per i danni *«derivati dalla reticente, incompleta od ambigua formulazione delle relative etichette»* atteso che costui, comunque, è tenuto a rispettare il principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 cod. civ. (ossia il dovere di non procurare illecitamente danno ad altri) e che tale dovere si estrinseca nell'obbligo *«del previo accertamento (direttamente o tramite informazioni assunte presso il produttore) della non dannosità del prodotto, quanto della ulteriore indicazione all'utente delle necessarie istruzioni d'uso atte ad evitare conseguenze dannose»* (Cass., Sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9866, in *Danno e resp.*, 1998, 282).

4.3 L'inosservanza degli obblighi del produttore: le sanzioni conseguenti

Accanto alla responsabilità civile la legge in commento ne introduce una di natura amministrativa: l'inottemperanza agli obblighi informativi previsti dall'art. 1 comporta la possibilità di irrogazione di una sanzione da 516 a 25.822 euro.

Oltre che prevedere l'obbligo di fornire informazioni chiare e complete la legge impone che queste non inducano in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto: in particolare sulla natura, sull'identità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durata, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso. Esse non devono essere tali da attribuire al prodotto proprietà atte a

prevenire, curare o guarire malattie, né accennare a proprietà che il prodotto stesso non possieda e neppure evidenziare caratteristiche particolari quando esse siano invece proprie di prodotti diversi ancorché analoghi.

Tale comportamento integrerebbe infatti un illecito amministrativo punito con una corrispondente sanzione, ma potrebbe essere altresì denunciato come episodio di pubblicità ingannevole all'autorità per la concorrenza ed il mercato sia dal consumatore che dalle associazioni rappresentative degli stessi. Per non dire della potenziale configurabilità del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) e/o di truffa (art. 640 c.p.).

A titolo di esempio si ricorda la vicenda riguardante alcuni prodotti asseritamente dimagranti e “*brucia calorie*” dei quali in realtà non era stato scientificamente provata la relativa efficacia.

4.4. La pubblicizzazione dei prodotti

Il D.Lvo 74/92 si propone di disciplinare in quali termini e con quali limiti sia possibile pubblicizzare i prodotti. La finalità di tale normativa è duplice: tutelare da messaggi ingannevoli sia i soggetti che esercitano una attività commerciale e professionale sia il singolo consumatore, fissando al contempo le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Il D.Lvo enuclea il fondamentale principio secondo il quale la pubblicità deve essere veritiera e corretta per tutelare la libertà del mercato e la libera determinazione di chi nel mercato assuma la veste di utente-consumatore e quindi di destinatario del messaggio pubblicitario.

Più nel dettaglio la normativa definisce:

- per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in qualsiasi modo nell'esercizio di un'attività commerciale, artigianale, professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi;
- per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea a indurre in errore i destinatari della vendita e che a causa del suo carattere ingannevole possa pregiudicare il loro comportamento economico o possa ledere ingiustamente un concorrente;

- per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifichi in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi da questi offerti. La pubblicità comparativa è ammessa solo alle seguenti condizioni:
 - essa non deve essere ingannevole;
 - deve confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
 - deve effettuare un confronto oggettivo di una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo;
 - non deve ingenerare confusione sul mercato rispetto alla concorrenza;
 - non deve causare discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali o altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze caratteristiche di un concorrente;
 - se riferita a prodotti di denominazione di origine, deve avere ad oggetto di paragone prodotti aventi la stessa denominazione;
 - non deve trarre indebito vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o altre denominazioni di origine dei prodotti concorrenti;
 - non deve presentare un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

Qualora un operatore si ritenesse direttamente leso da un messaggio pubblicitario ingannevole o da una pubblicità comparativa illecita, potrebbe direttamente adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere un risarcimento del danno e, altresì, l'inibizione del messaggio pubblicitario incriminato.

Il Decreto Legislativo n. 74/92 prevede inoltre la possibilità di ricorrere all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato al fine di chiedere l'inibizione degli atti di pubblicità ingannevole o comparativa illecita e l'eliminazione dei suoi effetti. In casi d'urgenza l'Autorità Garante può disporre la sospensione del messaggio pubblicitario al fine di accertare poi nel merito la sussistenza della violazione.

Le segnalazioni all'Autorità Garante non richiedono forme particolari. E' sufficiente un atto scritto su carta semplice inoltrato alla Autorità Garante contenente le generalità del denunciante ed il messaggio pubblicitario

incriminato. A ciò fa seguito un'istruttoria da parte del Garante che può portare alla conferma dei provvedimenti provvisori già presi o alla loro revoca.

In tema, un intervento del Garante degno di nota attiene al già citato caso dei prodotti dimagranti spacciati come particolarmente efficaci perché bruciatori di calorie, quando questa circostanza non era assolutamente provata scientificamente.

L' intervento del Garante ha portato alla sospensione di questo tipo di messaggio pubblicitario.

4.5 Le frodi commerciali

La erronea presentazione di un prodotto, sia essa dolosa o colposa, può integrare varie fattispecie di reato.

In proposito, merita di essere ricordata la disposizione di cui all'art. 515 c.p., in base alla quale è punito il commerciante che consegna una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile diversa - per origine, provenienza, qualità o quantità- da quella dichiarata o pattuita. La pena prevista è della reclusione fino a due anni o della multa fino a (vecchie) lire 4 milioni.

La disposizione intende tutelare principalmente l'interesse dello Stato alla lealtà nell'esercizio del commercio e, solo secondariamente, il singolo acquirente.

Invero, la giurisprudenza più rigorosa ha ritenuto responsabile di tale delitto il venditore per il solo fatto di aver tenuto il comportamento vietato, indipendentemente dall'esistenza di un inganno dell'acquirente. Secondo tale orientamento il reato sussisterebbe anche se il compratore sapeva preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti diversi, per qualità, da quelli richiesti. L'irrelevanza dell'atteggiamento psicologico del compratore ha spinto ad affermare che tale illecito penale si configura anche senza un danno per il compratore ed anche se non risulta individuata la sua persona. Neppure occorrono particolari accorgimenti finalizzati all'inganno

ed, anzi, si è affermato che l'illecito sussiste anche in presenza della facile riconoscibilità della difformità, qualora si fosse usata la normale diligenza. E', quindi, sufficiente che il commerciante consegni consapevolmente alla controparte una cosa diversa dal richiesto o dal pattuito.

La disposizione punitiva riguarda tutti i beni mobili, che possono costituire oggetto di commercio da parte di un esercente professionale. Il settore nel quale più frequentemente si sono verificati episodi di frode è certamente quello attinente la vendita di sostanze alimentari.

A titolo di esempio, sono stati ritenuti casi di frode nell'esercizio del commercio: la vendita di alimenti scongelati come se fossero freschi; la messa in vendita di una confezione alla quale era stata cambiata l'etichetta indicante la avvenuta scadenza; la consegna di merce alimentare per un prezzo comprensivo del peso della cartapaglia di avvolgimento; la vendita di programmi su floppy disk incompatibili con il computer venduto contestualmente; la consegna di formaggio «*Grana Vernengo*» in luogo del «*Grana Reggiano*»; la vendita di bevande edulcorate con la saccarina invece che con lo zucchero; la fornitura di olio combustibile denso invece di olio fluido. Si è affermato che costituisce tentativo di frode in commercio l'omessa indicazione, nella lista dei piatti di un ristorante, dell'utilizzo di alimenti surgelati invece che freschi.

La giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato di frode anche nel caso di consegna di prodotti che contengono sostanze in misura superiore a quella consentita per legge, nonché di beni confezionati aventi un contenuto in peso inferiore al dichiarato in misura eccedente le tolleranze consentite.

Infine, si è ritenuto punibile secondo tale titolo di reato anche il soggetto, autore del fatto, diverso dal titolare dell'esercizio e quindi non commerciante vero e proprio ma semplice dipendente: il commesso, l'inserviente, il garzone.

Integra invece una forma particolare di frode in commercio punita ai sensi dell'art. 516 del codice penale la vendita di sostanze alimentari non genuine, ma spacciate per tali.

Anche questo comportamento è visto dal legislatore come lesivo della lealtà nelle relazioni commerciali e particolarmente insidioso poiché può colpire la salute dei cittadini.

Il concetto di non genuinità differisce da quello comunemente inteso di non rispondenza a criteri di sanità, igiene, integrità. La nozione risulta più ampia e comprensiva di aspetti che riguardano anche la mera composizione del prodotto, indipendentemente dalle ripercussioni negative che possa cagionare al consumatore la mancata corrispondenza della qualità del prodotto negoziato in concreto rispetto a quelle che si sono asserite presenti in esso.

Sono state considerate, infatti, non genuine sia le sostanze che hanno subito una artificiosa alterazione nella loro essenza o nella loro normale composizione per commistione con sostanze estranee o per sottrazione di principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengono sostanze diverse da quelle prescritte dalla legge o in misura non consentita.

Si è dunque adottato un concetto di genuinità riferito non soltanto all'aspetto naturalistico dei prodotti alimentari, ma esteso altresì alla loro corrispondenza alla disciplina fissata dal legislatore per la loro qualificazione merceologica. Sotto questo profilo si è ritenuta illecita la vendita dell'olio di soia con l'aggiunta di coloranti non consentiti dalla legge; di formaggio avente sostanza grassa in percentuale inferiore a quella minima legale; di pane avente il grado di umidità superiore al massimo fissato dall'autorità; di preparati in polvere per bibite edulcoranti con saccarina anziché con il saccarosio; di prodotti scaduti di validità, se risulta che per effetto del trascorrere del tempo l'alimento ha perduto le sue qualità specifiche.

La condotta punita dall'art. 517 del codice penale consiste, invece, nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità del prodotto. Se il fatto non dà luogo ad un reato più grave (ad esempio, truffa), tale comportamento è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

E' questo il caso della vendita ambulante di oggetti di pelletteria, di vestiario e di accessori aventi marchio falsificato ed imitato servilmente. La norma penale intende tutelare l'onestà negli scambi commerciali e l'ordine economico.

Non occorre, pertanto, che i marchi ed i segni distintivi siano contraffatti, ma è sufficiente l'utilizzo di indicazioni imitative idonee a trarre in inganno.

L'idoneità a cagionare questo inganno è elemento necessario perché si configuri l'illecito.

Il comportamento vietato può essere realizzato anche mediante la vera e propria contraffazione del marchio altrui o dell'altrui segno distintivo industriale, poi apposto sui singoli prodotti; oppure mediante l'imitazione puntuale del prodotto in sé.

La norma penale presuppone che il compratore possa essere tratto in inganno, senza una sua volontà di partecipare ad una azione illecita. Se egli fosse a conoscenza della contraffazione o potesse ragionevolmente rendersene conto utilizzando la normale diligenza, non potrebbe invocare tutele e ritenersi vittima di un reato, bensì potrebbe addirittura rendersi responsabile del grave delitto di ricettazione o della più attenuata ipotesi di incauto acquisto.

Soltanto per completezza si ricorda che una abbondante normativa speciale tutela le forme particolari di prodotti industriali contro la riproduzione abusiva, l'imitazione servile e la messa in circolazione illecita. La legge sul diritto d'autore, ad esempio, punisce come reato la duplicazione e la vendita, senza il consenso dei titolari del diritto di proprietà intellettuale, di dischi, musicassette, compact disk e simili mezzi di comunicazione audiovisiva.

4.6 Il D. Lvo 73/92: cenni

A conclusione appare utile ricordare il Decreto Legislativo n. 73 del 1992, attuativo della direttiva comunitaria n. 87/357. Tale normativa ha

vietato l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione o l'esportazione di prodotti che, avendo un'aspetto diverso da quello che sono in realtà, possono compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori.

Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.

Sono episodi concreti che si sono verificati, soprattutto in passato, per esempio con riferimento ad oggetti di cancelleria, quali gomme che avevano forma di cioccolatino o di caramella, piuttosto che di candele confondibili con frutta.

L'art. 5 di tale decreto dispone che chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che pur non essendo alimentari hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute del consumatore è punito, con la sanzione dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da 129 a 1.032 euro salvo che il fatto costituisca più grave reato.

PARTE SECONDA

L'ASSICURAZIONE PRODOTTI

Materiale a cura dell'Avv. G. Gervasoni

Consulente Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo

I colleghi che mi hanno preceduto hanno illustrato con dovizia di particolari il concetto di prodotto e di responsabilità da prodotto; di conseguenza nel corso della illustrazione della polizza prodotti mi limiterò solo a richiamare detti concetti senza approfondirli ulteriormente.

Come traccia, seguirò la polizza usata dalla maggior parte delle compagnie assicuratrici presenti sul mercato italiano e mi limiterò ai concetti di base ed essenziali, specifici della polizza prodotti, tralasciando quelli che sono propri di tutte le polizze .

Parte centrale della polizza in esame è la descrizione dell'oggetto della assicurazione, costituito dall'obbligo che si assume l'assicuratore di tenere indenne l'assicurato (ovvero colui che rivesta in Italia la qualifica di produttore) da quanto debba pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

In detta espressione è concentrata l'essenza della polizza prodotti.

Il primo punto da evidenziare è rappresentato dalle espressioni “prodotti risultanti in polizza” e “rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”.

Trattasi di elementi del contratto assicurativo importantissimi, in quanto con essi si precisa che cosa rientri nella garanzia e che cosa, con argomentazione a contrario, sia invece escluso e quindi non coperto.

E' necessario quindi che l'imprenditore alla voce "attività assicurata" descriva con la dovuta specificazione l'oggetto della sua attività, la natura dei suoi prodotti, la destinazione degli stessi (sia geografica sia come utilizzo).

Inoltre, è necessario che l'imprenditore comunichi all'assicuratore tutte le variazioni di sistemi o di mezzi di produzione, la fabbricazione di nuovi prodotti, le destinazioni nuove, che possono costituire aggravamento di rischio.

Ricordiamo che nel codice civile e nelle condizioni generali di assicurazione vi è apposito articolo che impone la comunicazione dell'aggravamento di rischio, pena la riduzione o la esclusione dell'indennità dovuta.

Inoltre ricordiamo che è abitudine delle compagnie, prima della stipulazione della polizza, far compilare e sottoscrivere un questionario, più o meno dettagliato, allo scopo di oggettivare il rischio assunto.

Le risposte debbono essere vere e senza riserve, in quanto gli articoli 1892 e 1893 del codice civile colpiscono le dichiarazioni false o reticenti per dolo o colpa grave con la riduzione o il venir meno del diritto ad essere garantiti.

Il secondo elemento che balza dalla descrizione dell'oggetto dell'assicurazione sta nelle espressioni "involontariamente" e "accidentalmente".

Il concetto di involontarietà è di intuitiva evidenza e comprensione: non rientra in garanzia il danno volontariamente provocato, quale potrebbe essere la dimostrata fabbricazione volutamente difettosa di un componente di altro prodotto per danneggiare il produttore del prodotto finito.

Di difficilissima definizione è invece il concetto di accidentalità.

Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato raramente il tema.

Vi sono due sentenze della Corte di Cassazione che affrontano la questione in oggetto con conclusioni discordanti; analogamente non esiste univocità di vedute sull'argomento in dottrina.

Anche le compagnie in verità raramente eccepiscono detto elemento, forse appunto in quanto di difficile classificazione concettuale e dimostrazione.

Mi limiterò a dire che, a mio parere, accidentalità non significa previsione dell'evento dannoso o probabilità del suo accadimento e nemmeno, come sostiene una sentenza, la necessità che il danno non derivi dalla sola attività dell'operatore ma dall'intervento di un elemento estraneo a detta attività.

A mio giudizio, la non accidentalità ricorre allorquando, essendo altamente probabile e prevedibile che si verifichi un danno da un certo comportamento e essendo possibile che esso venga evitato con una condotta più accorta e però più costosa, l'imprenditore scelga ugualmente la condotta più vantaggiosa per sé, nel tentativo di scaricare il rischio di tale decisione sull'assicuratore.

Non v'è dubbio che provare quanto sopra sia un'impresa assai difficile: anche per questo l'argomento viene raramente eccepito dalle compagnie.

Vi è pertanto una diffusa tendenza ad eliminare tale concetto (ritenuto da una sentenza addirittura pleonastico) dalla polizza assicurativa: così ad esempio nella polizza di responsabilità, oggetto della convenzione dell'Unione Industriale, detto requisito non è presente.

Ulteriore concetto da considerare è quello di "terzo".

La garanzia infatti copre solo i danni che ha subito chi è estraneo all'imprenditore e quindi chi utilizza il bene per sé o per realizzarne altri più complessi.

Sono da considerare tali gli intermediari, il vettore, il depositario, in quanto però e solo se soggetti estranei all'impresa produttrice e in quanto danneggiati da un difetto del prodotto.

A proposito del dipendente va precisato che questi non è terzo se subisce il danno nell'espletamento della sua attività lavorativa diretta alla fabbricazione del prodotto.

Aggiungiamo ancora che nella polizza proposta nel 1998 dall'Ania, non recepita però dalla maggior parte delle compagnie, tra i non terzi venivano incluse anche le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate.

Opportuno sotto questo profilo specificare nella descrizione dell'attività, onde far assumere il rischio senza problemi, se i prodotti o alcuni di essi siano destinati anche a società rientranti nella qualifica di cui sopra.

La polizza non specifica il significato di difetto né quello di prodotto, anche se ovviamente costituiscono parte essenziale della descrizione dell'oggetto dall'assicurazione.

Occorrerà quindi riferirsi alla legge.

Quanto al concetto di "prodotto" ricordiamo che il DPR 224 del 1988 comprendeva tra i prodotti quelli agricoli solo se sottoposti a trasformazione o ad altre manipolazioni.

Oggi, con il recepimento della direttiva CEE 1999/34 a mezzo del decreto legislativo 2/2/2001 n. 25, che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 3 del DPR 224, sono compresi tra i prodotti quelli agricoli del suolo, quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia.

Quanto alla figura di "produttore", il decreto 25 ridefinisce tale soggetto (viene sostituito il comma 1 dell'articolo 3) assumendo che è produttore il fabbricante del prodotto finito, di una sua componente, il produttore della materia prima nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

Costoro possono quindi stipulare polizza prodotti.

Sottolineiamo inoltre che l'assicurazione si applica a qualsiasi prodotto e non solo a quelli destinati esclusivamente ad uso privato.

La polizza copre i danni provocati dal prodotto dopo la consegna a terzi e quindi occorre che il prodotto sia uscito dalla disponibilità del produttore.

Trattasi di una situazione di fatto e non giuridica, per la quale è sufficiente il trasferimento del potere di fatto della cosa e che l'utilizzatore sia configurabile come soggetto autonomo rispetto all'imprenditore.

Nel caso di trasporto vi sarà consegna a terzi se esso viene effettuato da soggetti estranei e non invece se effettuato con mezzi e personale del produttore.

Quanto al deposito non vi sarà consegna se il prodotto è depositato presso filiali, sì se presso concessionari.

Quanto al collaudo se questo viene fatto da personale del produttore il prodotto non potrà considerarsi ancora come consegnato a terzi.

Aggiungiamo che la polizza assicura dai danni derivanti da difetti del prodotto a produzione conclusa, per cui non dovrebbero rientrare in garanzia i danni provocati dalla installazione del prodotto, che non è attività di produzione.

La questione è però dubbia in quanto se l'installazione è indispensabile per il funzionamento del prodotto e per la consegna al terzo, poiché la legge considera produttore il fabbricante del prodotto finito, potrebbe ritenersi intesa estesa la copertura anche ai danni derivanti dal prodotto non ancora installato e in fase di consegna.

E' opportuno ovviare alla problematica precisando in polizza che l'attività dell'azienda comprende anche l'installazione.

Riterrei invece comunque esclusi i danni esclusivamente collegati al modo di procedere all'installazione e non collegati al prodotto, che saranno coperti dalla polizza R.C. terzi.

Occorrerà per tale fase stipulare polizza o appendice apposita.

Quanto alla mera attività di distribuzione o vendita anch'essa è, a mio parere, esclusa dall'oggetto dell'assicurazione prodotti, salvo il caso che sia lo stesso produttore a vendere, come negli spacci.

Tuttavia, alla luce del decreto legislativo n. 115 del 17/3/95, che recependo nel ns. ordinamento giuridico la direttiva 92/59, introduce specifici obblighi e relative responsabilità a carico del distributore (definito come un operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto) in materia di sicurezza, in particolare l'obbligo di agire con diligenza per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri e il dovere di astenersi dal distribuire prodotti di cui avrebbe dovuto conoscere la pericolosità, in base anche alla sua qualità di operatore professionale, ritengo sia possibile stipulare con le dovute precisazioni la polizza prodotti anche da parte di questa figura professionale.

E ciò non solo se il prodotto circoli con il suo marchio, ma anche se il distributore non fosse in condizione di indicare il produttore o nell'ipotesi che possa incorrere nel rischio di rimpiazzo o ritiro del prodotto.

Ovviamente perché operi la polizza è necessario che come in tutte le polizze di R. C. sussista responsabilità dell'assicurato.

La responsabilità di cui alla polizza prodotti è presunta una volta che sia dimostrato da parte del danneggiato che il danno è stato provocato da un difetto del prodotto.

Sottolineo che in quanto polizza di responsabilità, concettualmente la garanzia non riguarda il bene danneggiato e quindi il prodotto difettoso, ma solo i suoi riflessi negativi sui terzi.

Di conseguenza non potrà mai essere assicurato con questa polizza il prodotto in se stesso.

Infine, per esaurire l'argomento di cui all'oggetto della assicurazione, veniamo ai danni risarcibili.

La polizza parla di danni a cose e a persone e contempla morte, lesione e danneggiamenti a cose.

Sui danni a persona è opportuno sottolineare il fatto che la giurisprudenza ha notevolmente ampliato i criteri di liquidazione e quantificazione del danno e le stesse categorie di danni.

Ora, nel danno da lesione, trionfa il danno biologico che può raggiungere cifre notevoli, come nel caso di invalidità con percentuali elevate.

Nel caso di gravi lesioni e di morte si fa sempre più strada il danno riflesso o esistenziale, che attribuisce ai congiunti o agli eredi il diritto a vedersi risarcito un loro danno - non ancora del tutto ben definito nelle sue caratteristiche e contenuti, ma sempre più riconosciuto -.

Anche il danno morale ha subito consistenti lievitazioni nella sua quantificazione.

Non va quindi sottovalutato il massimale per sinistro e per danno a persona, che a mio parere oggi non deve essere inferiore ad almeno tre miliardi per entrambe le ipotesi.

Quanto al danno alle cose non si deve pensare solo al danneggiamento di una singola cosa, il cui valore singolo spesso non è elevato.

Occorre tener conto del danno da interruzione di attività, che una volta era escluso ed era assicurabile con condizione speciale mentre oggi è sempre incluso ma con massimale specifico che non deve essere risicato e va ben valutato, specie se stabilito in misura percentuale rispetto al danno a cose.

Va sottolineato che in polizza si afferma la risarcibilità dei danni da interruzione purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza e quindi è necessario che vi sia come antecedente indispensabile un difetto che provoca un danno a persona o cosa da cui consegue il fermo dell'altrui attività.

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto.

Ciò significa che si considera sinistro la richiesta di risarcimento e non la verifica del danno o la messa in essere della condotta colposa o la messa in circolazione del prodotto.

La data della prima richiesta avanzata da un danneggiato viene considerata come verifica del sinistro e come data di tutte le richieste

successive, anche se pervenute successivamente alla cessazione della assicurazione.

La polizza non opera per denunce presentate dopo la sua cessazione anche se per prodotti fabbricati e messi in circolazione antecedentemente.

Ciò rende opportuno stipulare la copertura postuma, riguardante cioè denunce che potrebbero essere presentate dopo la conclusione della polizza per prodotti messi in circolazione prima.

La garanzia opera anche rispetto ai prodotti fabbricati e consegnati anche prima dell'inizio del contratto per i quali venga presentata denuncia durante il periodo di efficacia del contratto.

Tuttavia deve esservi identità di attività e di prodotto, nel senso che la polizza diretta a coprire la fabbricazione di frigoriferi non copre difetti di prodotti diversi, quali scarpe, prodotte in precedenza.

In polizza si parla di “sinistri in serie”.

Per sinistri in serie si intende una pluralità di sinistri aventi caratteristiche comuni e cioè soprattutto l'unicità del difetto provocatore del danno.

Se dunque il sinistro, inteso come denuncia, scatta prima dell'inizio della garanzia, non è coperto; se la denuncia perviene durante l'operatività del contratto è coperto.

La polizza prevede uno scoperto obbligatorio -in genere del 10 %- che rimane a carico dell'assicurato con un massimo però della sua esposizione.

Lo scoperto opera sul danno e non sull'ammontare della garanzia prestata e quindi se il danno eccede la somma assicurata la compagnia potrebbe pagare anche l'intero massimale.

Facciamo qualche esempio.

- ❑ Massimale 100, danno 80 : la compagnia paga 72 e l'assicurato 8
- ❑ massimale 100, danno 110: la compagnia paga 99 e l'assicurato 11
- ❑ massimale 100, danno 120: la compagnia paga 100 e l'assicurato 20

Le esclusioni

Sono opportune alcune premesse.

Abbiamo già detto che la polizza prodotti è garanzia di responsabilità e quindi implica la sussistenza di una responsabilità non contrattuale ma ex 2043 c.c., costituita quindi dalla violazione del principio del *neminem laedere*, e garantisce per i danni arrecati a terzi.

Essa non garantisce l'azienda e i suoi beni e di conseguenza non è garantito il prodotto in se stesso e nemmeno l'azienda dai danni che il prodotto ad essa direttamente arrechi o che subisca di riflesso.

E' altresì necessario, quale ulteriore presupposto dell'operatività della polizza, che vi sia un danneggiamento a cose o a persona di terzi.

Alla luce di tali premesse vediamo le esclusioni.

Sono in primo luogo escluse le spese di rimpiazzo e di riparazione.

Per spese di rimpiazzo si intendono quelle relative a tutto quanto necessario per far avere al cliente un nuovo prodotto, che deve essere però prodotto finito.

Le spese di riparazione si riferiscono al prodotto fornito anche quale componente.

Non sono tali quelle relative alla riparazione del prodotto finito, danneggiato dal componente fornito dall'assicurato.

Ad esempio, se un commerciante vende per errore di etichettatura una cera per mobili che è corrosiva, le spese per sostituire le lattine costituiscono rimpiazzo e restano a carico del fabbricante, mentre quelle per raschiare e ridare la cera ai mobili danneggiati costituiscono danno risarcibile.

Se viene venduto un impianto di refrigerazione in opera e questo esplose, sono spese di rimpiazzo, pertanto non risarcibili, quelle di messa in opera di un nuovo impianto.

La fornitura di un filo non isolato che provoca un corto circuito in un motore prodotto da terzi determina danno risarcibile per quanto attiene la riparazione del motore mentre resta escluso il danno rappresentato dal componente.

E' importante tener presente che la polizza scatta solo quando il prodotto difettoso arreca un danno non contrattuale al terzo e non invece quando il danneggiamento a terzi manca e il difetto si traduce in nullo o cattivo funzionamento del prodotto ceduto.

In altre parole la polizza non garantisce i danni di impresa e cioè quelli che subisce il fornitore ma solo quelli che i terzi subiscono a causa del prodotto difettoso.

Analogamente non sono assicurati le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti cui si riferisce l'assicurazione risultanti difettosi o presunti tali.

Anche qui occorre tener presente che non è assicurato il rischio di impresa e quindi la polizza non risarcisce i costi che deve subire il produttore per ritirare il prodotto, ma solo il danno che un terzo subisce.

Se dunque il ritiro viene effettuato da terzi, utilizzanti per esempio una componente prodotta dall'assicurato per fornire a propria volta un prodotto finito, le spese della campagna di richiamo sono risarcibili.

Non sono assicurate le spese extragiudiziali per l'accertamento delle cause del sinistro da chiunque sostenute e quindi anche dai danneggiati.

Le spese debbono essere affrontate dalla compagnia o da essa autorizzate.

Per ultimo non sono garantite le responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivanti dalla legge.

Dobbiamo ricordare che per l'operatività della garanzia prodotti occorre non solo un difetto ma anche e soprattutto un danno a persone o un danneggiamento a cosa, che tra l'altro non colpisca solo il prodotto difettoso.

La condizione ha poco senso nella polizza prodotti in conseguenza dei due suddetti requisiti; ma l'assicuratore con tale condizione vuole essere certo che la garanzia riguardi solo fattispecie previste dalla legge e non diverse promesse attinenti al prodotto fatte dal produttore al cliente.

Possiamo dire in altre parole che non sono garantite prestazioni del prodotto o idoneità ad un uso o uno scopo determinato e cioè che non sono garantiti i difetti di conformità di cui al decreto 2/2/02 n. 24.

Ricordiamo che, ad eccezione dell'ultima esclusione, le altre sono almeno parzialmente derogabili e le condizioni di deroga variano da compagnia a compagnia sia nella estensione sia nei tassi.

In precedenza le polizze escludevano anche:

- ❑ i danni da interruzione, ora inclusi nell'oggetto dell'assicurazione
- ❑ il ritiro dei prodotti da chiunque effettuato, mentre ora la esclusione vale solo per il ritiro fatto dall'assicurato
- ❑ i danni derivanti da mancata rispondenza occorrendo la provocazione di danno
- ❑ i danni al prodotto finito, ora invece compresi
- ❑ i danni per la vendita al dettaglio, ritenendosi compresa la vendita effettuata dallo stesso produttore, non quella effettuata da terzi che sono soggetti giuridici diversi dal produttore
- ❑ l'installazione che è attività diversa dalla fabbricazione.

Infine vediamo l'estensione territoriale.

La garanzia opera per i prodotti fabbricati da chi in Italia riveste la qualifica di produttore e che vengono consegnati, nel senso prima visto, in qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi.

Si è voluto così comprendere in garanzia qualsiasi forma di esportazione, sia diretta (bene fabbricato in Italia e trasferito in paese straniero da parte del produttore), sia occulta o indiretta (bene trasferito da altri operatori economici o dallo stesso acquirente del prodotto).

Vi è una sola limitazione che riguarda gli Usa, il Canada e, per le polizze più recenti, il Messico, per i quali è previsto un massimale e uno scoperto apposito.

Ciò è conseguenza dei particolari criteri di detti paesi nella valutazione della responsabilità, su cui sarebbe troppo lungo addentrarci, anche se vale la pena di sottolineare il fatto che l'aver previsto per il prodotto difettoso una responsabilità presunta ci avvicina molto al criterio anglosassone.

Sono esclusi ovunque i cosiddetti danni punitivi o meglio le condanne ai risarcimenti comminate a causa di un comportamento del produttore giudicato particolarmente riprovevole, quasi doloso, per la generale conoscenza della alta probabilità di provocazione di un danno da parte di quel certo prodotto, fattispecie tipica del diritto americano.

Conclusioni

Ritengo di avere chiarito i concetti base delle polizza prodotti e concludo con la raccomandazione di evitare il fai da te o la delega all'impiegato o all'agente nella materia generale del rapporto assicurativo.

Occorre esplicitare in continuazione le proprie problematiche e non avere riserve con l'esperto e anche con l'agente assicurativo.

Opportuno è anche chiedere più preventivi non tanto per i tassi quanto per vedere se e come vengono coperti i rischi che l'impresa affronta nel suo cammino e scegliere così la tutela migliore, che non sempre è quella più cara, ma è quella costruita come un abito su misura per l'imprenditore.